

# SENTENZA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA**  
SEZIONE PENALE

N. 208/2006 Sent.

RG. 778/2005

SENTENZA

In data 17.3.2006

Depositata il

14 SET. 2006

IL CANCELLIERE C1  
(Raffaele Curcio)

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Giuseppina FODARONI Presidente

Dott. Paolo BARLUCCHI Consigliere relatore

Dott. Gennaro IANNARONE Consigliere

Ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

**Publicata mediante lettura del dispositivo**

Nella causa

**Contro**

**BARTOLOMEI Giovanni**, nato a Sansepolcro il 3.1.1938, ivi residente in

Via della Misericordia n.1 (dom. dich. fgl. 15 G.I.P.) -

Inviato estratto ex  
art.28 D.M.334/89  
il

- LIBERO -

PRESENTE

**IMPUTATO**

del reato p. e p. dagli artt. 81 CPV. c.p., 595 CO.1,2 E 3 c.p., 13 Legge 47/1948, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, curando la redazione dei giornali "La Piazzata" - numero unico, "Cottie conditi" - numero unico e "Notizie di resto" - numero unico, offeso la reputazione di Dario Casini, Sindaco di Sansepolcro indicandolo con una serie di articoli come ladro, baro, autore di vari abusi e più in generale, come persona e funzionario pubblico scorretto.

Redatta scheda il

C.P. n.

Città di Castello, 7.6.1999, 16.6.1999, 24.6.1999.

## APPELLANTE

avverso la sentenza pronunciata in data 19.1.2005 dal Tribunale di Perugia - Sezione distaccata di Città di Castello, in composizione monocratica con la quale fu dichiarato colpevole del reato ascrittogli alla rubrica, ritenuta l'ipotesi della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, fu condannato alla pena di €. 350,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Fu condannato inoltre, al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita da liquidarsi in separata sede e comunque ad una provvisionale, immediatamente esecutiva per legge, liquidata in via equitativa in €. 5.000,00, nonché al pagamento delle spese di costituzione e giudizio di essa parte civile liquidate in complessivi €. 7.800,00, di cui €. 800,00 per spese, €. 3.000,00 per funzioni, €. 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

### Con costituzione di Parte Civile:

- CASINI Dario, nato a Sansepolcro il 25.2.1952, ivi residente in Via P. della Francesca, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Ugolini presso il cui studio sito in Sansepolcro Via Santa Caterina n.52 è elettivamente domiciliato.

## CONCLUSIONI

**IL PROCURATORE GENERALE:** chiede la conferma della sentenza di primo grado.



**LA DIFESA DI PARTE CIVILE:** chiede di rigettare l'appello proposto dall'imputato e di dichiarare l'imputato colpevole del reato ascrittogli.

Si rimette alla Corte per le spese.

**LA DIFESA DELL'IMPUTATO:** chiede, in tesi, assolvere l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste, avendo egli agito nell'esercizio di un diritto;

in ipotesi, dichiarare la nullità della sentenza ex art.604 c.p.p. per la parte in cui condanna per fatti non contestati nel capo di imputazione;

in ulteriori ipotesi, dichiarare comunque l'imputato non punibile ex art. 599, 2° comma c.p. per i fatti che codesta Corte dovesse ritenere implicitamente contestati nel capo di imputazione.

L'imputato doveva essere comunque assolto ai sensi del secondo comma dell'art.530 C.P..

All'imputato dovrà revocarsi, in ipotesi subordinata, il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ai sensi dell'art. 600 u.c. c.p.p., si chiede la sospensione della condanna relativa al pagamento della provvisionale.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di città di Castello, ha ritenuto di Bartolomei Giovanni responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa continuata ai danni di Dario Casini, sindaco uscente del comune di San Sepolcro e candidato per la rielezione alla stessa carica, e pertanto, con sentenza emessa in data 19 gennaio 2005 all'esito di istruttoria dibattimentale, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di € 350,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, cui ha assegnato anche una provvisoria pari ad € 5.000,00.

Risulta dalla sentenza che l'imputato ha provveduto a far stampare ed a distribuire tre giornali, ciascuno dei quali concepito come numero unico, da lui interamente redatti ed interamente dedicati a censurare comportamenti privati e pubblici della persona offesa, con l'utilizzo di espressioni offensive e sconvenienti, portando avanti un'iniziativa tesa a screditare Casini al fine di impedirne la rielezione a sindaco.

L'istruttoria dibattimentale ha riguardato tutti i fatti denunciati dall'imputato poiché questi ha eccepito appunto la verità di tali fatti ex art. 596/3 n. 1 c.p., essendo la persona offesa un pubblico ufficiale, e considerato l'impossibilità di scindere i comportamenti privati di Casini da quelli relativi all'esercizio delle sue funzioni.

In proposito il giudice di primo grado ha ritenuto che:

1. non vi è prova che le ordinanze sindacali con cui è stato ordinato lo sgombero della Torre del Catolino in palazzo Bourbon-Del Monte, nella quale l'imputato abitava in affitto dai signori Mercati, siano state



4

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop and a few trailing strokes.

adottate per favorire questi ultimi aiutandoli a sloggiare l'inquilino, e non per effettive ragioni di pubblica incolumità, e cioè per un pericolo di crollo sul quale si doveva intervenire. Il capo dell'ufficio tecnico del comune, ingegner Andreini, ha confermato la valutazione di pericolo espressa a suo tempo, che era comunque plausibile, salvo l'esito magari difforme di un successivo più approfondito accertamento;

2. non è stato provato che l'amministrazione comunale non fosse intervenuta con altrettanta celerità per quanto riguarda i maggiori pericoli di crollo nei palazzi Aloigi-Luzzi, La Misericordia e Palazzo Muglioni-Aggiunti;
3. nella decisione amministrativa di autorizzare il "taglio" della ciminiera del complesso industriale Buitoni, adottata sempre per ragioni di sicurezza, prescrivendone il ripristino a carico dei proprietari che non è poi stato eseguito, non vi sono state condotte contrarie a norme cogenti, ma l'esercizio di discrezionalità amministrativa. In questa e nelle altre decisioni in materia urbanistica il sindaco non è peraltro l'unico titolare delle decisioni, alle quali concorrono infatti organi tecnici che sono corresponsabili delle medesime, ed ai quali l'imputato non ha mai rivolto censure;
4. per l'intervento edilizio costituito dal manufatto denominato "I Portici" nell'area ex Buitoni, dopo l'ordinanza sindacale di remissione in pristino è stata rilasciata la concessione in sanatoria;
5. non è emersa prova che il sindaco abbia usato criteri diversi per situazioni analoghe accelerando gli interventi che potevano avere effetti pregiudizievoli sulla posizione di Bartolomei in ragione del risentimento personale covato nei suoi confronti;



5

6. è risultato vero che la persona offesa ha realizzato una terrazza a tasca a servizio del proprio appartamento nel palazzo Rigi-Chierici, nonostante tale intervento fosse vietato dallo strumento urbanistico;
7. è risultata vera, ed attestata dall'esito positivo del ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dall'imputato, la illegittimità delle licenze sindacali n. 233 del 1998 e n. 244 del 1999, che sono state rilasciate prima alla X persona offesa e poi alla società "*Il Convivio s.r.l.*", facente capo ai suoi familiari, relative al subingresso nella licenza posseduta dal precedente esercente per l'attività di ristorazione, esercitata in locali presi in affitto dai signori Mercati nello stesso palazzo Bourbon-Del Monte dove abitava anche l'imputato;
8. non è risultato vero che fosse illegittima l'apertura della porta che è stata realizzata nell'ambito della autorizzazione paesistica rilasciata per il progetto di restauro conservativo, consolidamento e manutenzione straordinaria, relativamente all'intervento edilizio eseguito nel palazzo Bourbon-Del Monte dall'imputato e dai suoi familiari per il ristorante "*Il Convivio*";
9. secondo le dichiarazioni del teste Riguccini non sembra rispondere a verità la pretesa illegittimità dell'*iter* amministrativo denunciato dall'imputato relativamente al cambio di destinazione, da magazzino a sala da pranzo, di un locale dell'azienda "*Osteria Piero della Francesca*", che la madre dell'imputato aveva locato in precedenza alla moglie del querelante.

Il giudice di primo grado ha inoltre osservato che:

- proprio le cause civili tra le parti scaturite in relazione alla gestione dell'"*Osteria Piero della Francesca*" hanno originato l'interminabile

*querelle* tra loro, e che l'imputato in ragione di ciò ha fatto ricorso alle pubblicazioni incriminate celando le sue reali motivazioni;

- non ha alcuna rilevanza il fatto che le pubblicazioni in questione siano state oggetto di boicottaggio da parte del querelante per impedirne la diffusione, quand'anche tale circostanza fosse provata;
- non ha valore di prova la relazione tecnica grafica del professor Cristofanelli Pacifico, prodotta dall'imputato, che attesta la riconducibilità al querelante di diverse firme apparentemente di sua moglie e di suo figlio apposte nella pratica amministrativa relativa alle licenze per l'attività di ristorazione.

Quanto alla continenza delle espressioni contenute nelle pubblicazioni il giudice di primo grado ne ha ravvisato la violazione per le seguenti frasi:

- *“la programmata disinformazione e l'impedita comunicazione è fattispecie gravissima di violenza privata”, “è atmosfera da mafia profonda”*, entrambe presenti nel giornale *“Cotti e Conditi”*, ma non contestate nel capo di imputazione;
- *“i furbi (da fur, furis = ladro)”*, nel testo dell'articolo *“Il mazzo truccato”* del giornale intitolato *“Notizie di reato”*, espressione anch'essa in sé diffamatoria.

\* \* \*

Con un primo atto di appello proposto dall'avv. Giovanni Flora nell'interesse dell'imputato si impugna la sentenza di condanna per i seguenti motivi:

A. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Sulla base di un'errata interpretazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p. il giudice di primo grado ha preteso che fosse l'imputato a dover provare la verità dei fatti denunciati, con la conseguenza che la mancata prova di taluni addebiti ne ha fondato l'affermazione di responsabilità, nonostante che alcuni di essi, anche se non completamente veri, devono quantomeno considerarsi seriamente accertati.

La ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza è assolutamente inconferente rispetto al quadro emerso dall'istruttoria dibattimentale, ed infatti:

#### 1.1 Palazzo Bourbon-Del Monte (Torre del Catolino).

L'affermata infondatezza delle censure dell'imputato è priva di motivazione e confligge con numerosi elementi probatori, ovverosia: i precedenti e mai riusciti tentativi dei proprietari della Torre di liberarsi dell'inquilino, i buoni rapporti tra i proprietari ed il querelante, la celerità dell'*iter* amministrativo adottato, la chiusura della strada sottostante alla torre anche al traffico pedonale per oltre un anno a fronte di un tempo massimo di esecuzione dei lavori stimato in quindici giorni, il rifiuto del comune alla legittima richiesta dell'imputato di eseguire lui stesso i lavori, il fatto che i lavori realizzati dai proprietari hanno riguardato un ambito molto più vasto rispetto al presunto pericolo di crollo, e sono stati eseguiti senza autorizzazione del Genio Civile e della Soprintendenza, nonchè in assenza della licenza edilizia.

Le dichiarazioni dell'ingegner Andreini sul pericolo di crollo valorizzate dal giudice sono smentite da quelle di tutti gli altri testi, oltrechè contraddittorie in sé, ad esempio quanto alla riferita altezza della Torre.



B



Anche a ritenere l'iniziale buona fede di Andreini rimane poi inspiegabile perché non siano stati fatti maggiori accertamenti sulla situazione di pericolo, piuttosto che recepire acriticamente solo i risultati di un sopralluogo fatto dal piano stradale.

#### 1.2 Palazzo Aloigi-Luzzi – La Misericordia – Palazzo Muglioni.

L'affermazione della sentenza secondo cui le situazioni di pericolo dei tre palazzi sono state puntualmente affrontate dall'amministrazione comunale sono radicalmente contraddette: dal fatto che l'intervento consistente nella semplice copertura in lamiera del tetto della Misericordia è stato solo un palliativo, dall'omissione dei lavori di consolidamento di palazzo Aloigi-Luzzi, e dall'eliminazione dei puntelli di Palazzo Muglioni prima ancora che si desse inizio ai lavori di consolidamento. Non è vero inoltre che l'amministrazione si sia comportata in tali casi così come nei confronti del pericolo di crollo della Torre del Catolino, perché mai le vie sottostanti ai tre edifici furono totalmente chiuse, né mai per essi si è registrata quella stessa frenetica attività comunale che si è invece avuta per la Torre del Catolino. E' dunque provata la disparità di trattamento, e con essa la finalità del sindaco di danneggiare l'imputato.

#### 1.3. La ciminiera dell'ex area Buitoni – I Portici.

Di fronte alla prova dell'inerzia del comune rispetto alla mancata remissione in pristino della Ciminiera, in dispregio del vincolo contenuto nel piano regolatore, e nonostante vi sia la prova della concessione di una sanatoria assolutamente illegale per l'edificio denominato "I Portici", il giudice, senza alcuna motivazione, ha spostato il tiro sul fatto che gli abusi lamentati siano stati addebitati solo al sindaco, così lasciando intendere che si tratti di attacchi di

natura personale, mentre è ovvio che proprio al sindaco il cittadino può rivolgere il suo rimprovero per la cattiva gestione della cosa pubblica, poiché è questi che convalida l'attività dei collaboratori, e Casini era inoltre specificatamente responsabile della vigilanza nella materia urbanistica.

#### 1.4 Il ristorante "*Il Convivio*".

E' errata la valutazione del giudice di primo grado perché la Soprintendenza non ha mai rilasciato parere favorevole all'apertura di una porta, e la dizione relativa alla successiva possibilità di interventi in corso d'opera non significa assolutamente autorizzazione preventiva di tali interventi.

#### 1.5 L'osteria "*Piero della Francesca*".

La ricostruzione in proposito del giudice di primo grado è fantasiosa o errata.

E' fantasiosa se riferita all'osteria "*Piero della Francesca*", perché il teste Riguccini ha invece riferito in merito al ristorante "*Il Convivio*", e perché per l'osteria "*Piero della Francesca*" si discute della realizzazione di locali con cambio di destinazione d'uso da parte della famiglia Casini, che avrebbe dovuto essere comunicato alla P.A., e non della legittimità di un procedimento amministrativo.

E' errata se riferita al ristorante "*Il Convivio*", perché il consiglio comunale ha operato in proposito in dispregio delle prescrizioni di cui all'art. 17 delle N.T.A. al fine di assentire quel cambio di destinazione d'uso necessario per l'insediamento del ristorante, realizzato durante la ristrutturazione dei locali, tale da partorire una "variante urbanistica" addirittura inesistente, stante la mancanza di

tutti i presupposti tecnico-giuridici necessari ai fini della approvazione della delibera.

#### 1.6 Conclusioni in ordine alla verità dei fatti censurati.

Contrariamente a quanto afferma la sentenza è stata raggiunta la prova:

- dell'esercizio strumentale del potere di ordinanza con l'unica finalità di favorire la famiglia Mercati,
- di una attività non necessaria su di un edificio diretta a danneggiare l'imputato liberando lo stabile della famiglia Mercati dallo scomodo inquilino,
- dell'abusività della porta aperta dal sindaco sulla facciata di un palazzo vincolato, necessaria per l'attività di ristorazione della sua famiglia, e dell'indebito cambio di destinazione d'uso dei locali,
- degli abusi che hanno interessato sia la ciminiera dell'area ex Buitoni che l'edificio conosciuto come "I Portici".

Tutti i fatti di cui l'imputato ha riferito nei suoi scritti sono dunque provati, pur non essendo ciò peraltro necessario, secondo la giurisprudenza di legittimità, per riconoscere l'esistenza del criterio della verità dei fatti narrati, in quanto la presenza di un sufficiente interesse collettivo è idoneo a mitigare tale requisito in quello della probabilità della sussistenza dei fatti, così da doversi ritenere legittima anche la critica di un fatto da verificare, purchè risultante obiettivamente dalla concatenazione logica di altri fatti certi.

#### 2. Il requisito della continenza.

Il riferimento al "*reato di violenza privata*" è in realtà un addebito generico e non riferibile a persone individuabili, ed in ogni caso

adeguato alla situazione censurata, integrante tale ipotesi di reato sicuramente sotto il profilo oggettivo.

La frase “*è atmosfera di mafia profonda*” costituisce a sua volta un addebito generico, e va inteso non come espressione allusiva al fenomeno delinquenziale mafioso, ma in senso figurato, descrivendo cioè la condotta di chi si difende con metodi vili piuttosto che con il leale confronto. Dando il giusto significato a tale espressione ne deriva l'adeguatezza rispetto al concetto che l'imputato voleva esprimere, ed è tono polemico ormai di uso comune e tollerato nella nostra società.

Il titolo “*Notizie di reato*” non ha valenza diffamatoria, poiché va inteso come “ipotesi di reato”, che sicuramente erano integrate sotto il profilo oggettivo. Né si tratta di ipotesi fantasiose, perché presso la Procura di Arezzo sono stati iscritti infatti diversi procedimenti proprio nei confronti del signor Casini.

Dall'utilizzo del termine “*ladro*”, nella spiegazione etimologica della parola “*furbi*”, non si può evincere la volontà di dare del ladro a qualcuno; esso sottolinea piuttosto l'esistenza di comportamenti *latu sensu* predatori, stante la presenza di carte truccate nel mazzo, ed è poi epiteto generico, non riferito a persone individuabili. Per tale sostantivo si deve poi tenere conto dello svuotamento semantico che ha subito nei riflessi negativi a causa della sua desinsibilizzazione nella comune coscienza sociale.

- B. Violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, illogicità-contraddittorietà della motivazione.

E' illogico ritenere irrilevante, al fine di assolvere l'imputato, il boicottaggio delle sue pubblicazioni, e poi utilizzare, per condannarlo, proprio le espressioni riferite a tale vicenda.

E' contraddittorio non attribuire al boicottaggio nessuna valenza in quanto fatto non contestato nell'imputazione, ed attribuire rilevanza alle espressioni come "*mafia*" o "*violenza privata*" che parimenti mancano nel capo di imputazione.

Per tale parte la sentenza è comunque nulla per difetto della necessaria correlazione tra fatto contenuto nell'impugnazione e fatto ritenuto nella sentenza. Le espressioni che si assumono diffamatorie riportate nel capo di imputazione sono infatti indicate in modo così preciso e talmente specifico da comportare la tassatività dell'elencazione.

C. Violazione dell'art. 599/2 c.p..

Amnesso e non concesso che il giudizio possa estendersi alle non contestate espressioni "*mafia*" e "*violenza privata*", queste devono ritenersi non punibili ai sensi dell'art. 599/2 c.p., ricorrendo quantomeno gli estremi della provocazione.

Con un secondo atto di appello proposto dall'avv. Alberto Staffici nell'interesse dell'imputato si impugna la sentenza di condanna per i seguenti motivi:

I. Assoluzione perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non è punibile ex artt. 51 e 596 ultimo comma c.p..

L'espresso riconoscimento della obiettiva sussistenza di tutte le condotte addebitate dall'imputato al sindaco avrebbe dovuto portare all'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 596 c.p..



Tali i fatti attengono essenzialmente alla figura pubblica della persona offesa in una inscindibile commistione con le condotte private, e la loro denuncia è avvenuta nel contesto della campagna elettorale, e dunque è indubbio l'interesse pubblico dei fatti narrati, e la continenza della terminologia usata, pur in un contesto di aspra critica.

1. Torre del Catolino – Palazzo Bourbon Del Monte.

Nell'escludere che vi sia la prova di strumentalizzazione dell'attività amministrativa in favore dei signori Mercati il Tribunale dimentica: che lo stesso sindaco ha ammesso che forse proprio lui aveva incaricato l'ingegner Andreini di effettuare il sopralluogo, che l'accertamento tecnico fu effettuato dal piano stradale per una presunta situazione di pericolo che si sarebbe verificata circa trenta metri più in alto, che l'ingegner Andreini non è riuscito a ricordare se quella crepa fosse antecedente al terremoto, che il geometra Riguccini ricorda che quella crepa vi era sempre stata, che i dipendenti comunali erano soliti parcheggiare le auto proprio sotto la Torre, che dopo il terremoto nessuna altra strada oltre quella della Torre fu chiusa al traffico per pericoli di crolli, che il consulente tecnico dell'imputato ha escluso la presenza di pericoli di crolli, che l'imputato si offrì invano di eseguire gli interventi di consolidamento necessari, che tali interventi, nonostante la loro urgenza, furono effettuati dopo l'ultimazione delle opere di ristrutturazione interna della Torre.

2. Palazzo Aloigi-Luzzi, La Misericordia, Palazzo Muglioni, Palazzo Aggiunti.

Vi è stata disparità di trattamento rispetto alla procedura seguita per la Torre del Catolino perché anche il Comandante della Polizia Municipale ha riferito delle situazioni di pericolosità di altri edifici pubblici, ed il tecnico comunale Riguccini ha riferito che le condizioni del palazzo della Misericordia erano molto critiche e che subì dei crolli.

### 3. La ciminiera.

Riguccini ha riferito che l'ufficio tecnico del comune non ha rilevato alcun danneggiamento che ne autorizzasse la demolizione, e l'ingegner Alberti che non è mai stata autorizzata la demolizione della ciminiera, che avrebbe potuto essere solo smontata per essere ricostruita, ma la società costruttrice non ha mai presentato domanda di sanatoria o di proroga del termine dei lavori.

### 4. I Portici – area ex Buitoni.

Nel considerare la vicenda regolare il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la Commissione Edilizia prima ha sospeso, e poi ha dato parere contrario sull'istanza di sanatoria, per mutare quindi parere dandolo favorevole alla condizione che l'impresa Valtiberina, di cui è socio Mercati, si impegnasse a non instaurare alcun contenzioso con l'amministrazione avverso l'imposizione di un'equa sanzione pecuniaria, mentre l'impresa, dopo il pagamento della prima rata, presentò invece in proposito ricorso al T.A.R., che lo accolse con provvedimento che il comune dimenticò di impugnare al Consiglio di Stato. L'ingegner Alberti non è riuscito a spiegare come mai la Commissione Edilizia espresse parere favorevole nonostante il palese contrasto con quello contrario del tecnico istruttore della pratica.

A distanza di anni, di fatto l'ufficio urbanistica si trova ancora nei locali dell'edificio di proprietà della Valtiberina, locato per un canone annuo di 80 milioni di lire, quando doveva rimanervi solo pochi mesi.

5. Terrazza a tasca nel palazzo Rigi-Chierici.

L'episodio, di cui il giudice ha riconosciuto la verità, conferma l'obiettività dell'imputato e la prepotenza con cui il sindaco ha gestito i propri affari approfittando della sua posizione di primo cittadino.

6. Ristorante "Il Convivio".

Il Tribunale ha riconosciuto che risponde a verità la denunciata illegittimità dell'autorizzazione all'apertura del ristorante, ed ha invece negato l'illegittimità della modifica strutturale e di destinazione eseguita nell'immobile vincolato. Ha dimenticato però in proposito che è stato il querelante, all'epoca anche assessore all'urbanistica, a firmare la relativa concessione edilizia, e che proprio lui era Presidente della Commissione Edilizia che rilasciò il parere favorevole alla esecuzione di quei lavori nonostante il parere contrario espresso dal tecnico istruttore. Alcuni interventi erano inoltre contrari alle leggi urbanistiche ed alla schedatura dei palazzi monumentali di San Sepolcro, e neppure con una variante in corso d'opera si sarebbe potuta aprire una finestra o una porta prima non esistenti. A fronte del parere negativo della Soprintendenza comparvero magicamente delle fotografie illeggibili, che potevano essere riferite ad un qualunque edificio, quali prove della preesistenza di aperture nel palazzo. La concessione edilizia richiesta da Mercati fu rilasciata a mani del figlio del querelante. La





Commissione Edilizia presieduta dal querelante espresse parere favorevole al cambio di destinazione dell'immobile con la motivazione che: "non venivano modificate le destinazioni dell'immobile", nonostante che anche un altro tecnico dell'urbanistica, il geometra Guerrini, avesse accertato le gravi difformità.

7. Osteria "Piero della Francesca".

Il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza dei fatti senza considerare che l'imputato si era fatto ritrarre in foto dietro il bancone del ristorante per pubblicizzare la sua attività di oste, e che egli ha ammesso di aver adibito a ristorante una stanza che, per contratto, non poteva esserlo. I testi Giusti e Pruscini hanno riferito di aver verificato la scomparsa di arredi ed attrezzature alla riconsegna dell'immobile.

II. Assoluzione perché il fatto non costituisce reato avendo l'imputato esercitato il proprio legittimo diritto di cronaca e di critica.

Oltre alla verità dei fatti riferiti negli scritti dell'imputato, ricorre altresì il criterio della pertinenza, o rilevanza politico sociale dei fatti narrati, perché essi riguardano infatti vari comportamenti dell'amministrazione comunale guidata dal querelante, soprattutto in materia urbanistica e commerciale.

Non è vero che l'imputato ha agito perché mosso da rancori originati dalle cause civili contro il querelante, perché la prima di esse è addirittura anteriore alla precedente elezione a sindaco di Casini, e pertanto Bartolomei non avrebbe aspettato tanto se la sua finalità fosse stata quella di far valere le sue ragioni relative ai fatti oggetto delle cause civili.

Di rilievo pubblico sono anche gli atti non corretti compiuti dal sindaco come privato cittadino, come ad esempio la terrazza a tasca, sia perché gravi proprio per chi deve dare l'esempio dell'osservanza della legge, sia perché la loro ripetitività costituiva indizio di probabilità di analogo operato in campo pubblico.

Quanto al requisito della continenza si rileva che le espressioni "ladro" e "baro" riportate impropriamente nel capo di imputazione come mere qualifiche, sono state utilizzate negli scritti incriminati nel ben più ampio contesto critico dell'articolo "Il mazzo truccato", nel quale si esprimono critiche in relazione a fatti specifici relativi all'esistenza di "carte truccate" nel comune di San Sepolcro, utilizzate per ottenere indebitamente titoli, affermando che, ove ciò fosse riscontrato, i bari avrebbero dovuto essere allontanati, mentre la consulenza tecnica grafica del professor Cristofanelli dimostra appunto che il querelante ha contraffatto le firme della moglie e del figlio nella pratica per il subentro nella licenza di ristorazione. Non si tratta comunque di attacco personale, ma dell'evidenziazione di fatti non chiari di rilevanza pubblica, come la distribuzione delle licenze di commercio.

Per quanto riguarda il termine "ladro", esso non è mai stato utilizzato nei confronti di qualcuno, e l'utilizzo quale etimologia del termine "furbo" intendeva soltanto sottolineare comportamenti *latu sensu* predatori. L'uso del termine "abuso" è adeguato alla situazione che si vuole censurare, come detto concretamente verificatasi. Il riferimento a "reati" va inteso come a "ipotesi di reato" verificate dal punto di vista oggettivo, che non erano così fantasiose attesa l'apertura di vari procedimenti contro Casini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo.

Si è trattato dunque dell'esercizio di critica politica da parte di un cittadino nei confronti dell'operato di un politico, ambito in cui è legittima una maggiore asprezza del linguaggio, secondo la giurisprudenza di legittimità

Le espressioni più aspre di Bartolomei, quale ad esempio l'espressione "*Sindacoste*", assumono poi le sembianze della satira politica, per il tono scopertamente, e quindi non subdolamente, ironico che assumono.

III. Assoluzione ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p..

Le argomentazioni precedenti sono sufficienti per applicare la previsione normativa di cui all'art. 530/2 c.p.p..

IV. Revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In relazione alla qualità e quantità della pena inflitta la sospensione condizionale della pena non rappresenta un vantaggio per l'imputato, e pertanto se ne chiede la revoca.

V. Sospensione ex art. 600 ultimo comma c.p.p. della condanna relativa al pagamento della provvisionale.

Nessun danno ha subito la persona offesa tale da giustificare il pagamento di una provvisionale, poichè egli è stato rieletto sindaco, e non ha fornito prova di obiettivi nocuenti derivanti dalle pubblicazioni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato, e l'imputato deve essere pertanto assolto perché non è punibile, ai sensi dell'art. 51 c.p., avendo agito nell'esercizio del diritto di critica politica, di cui ricorrono tutti i requisiti, ovverosia la



verità dei fatti esposti, l'interesse pubblico alla critica espressa, e la continenza delle espressioni utilizzate.

E' opportuno premettere che la Corte ritiene che l'intero contenuto delle tre pubblicazioni costituisca a pieno titolo oggetto della presente vicenda penale, a prescindere cioè dalla necessaria sintesi dell'imputazione elevata, poiché l'ampia querela che ha originato il presente procedimento investe direttamente l'intera iniziativa editoriale dell'imputato, il quale a sua volta, con la scelta processuale di eccepire la verità dei fatti narrati, dando poi ingresso nell'istruttoria dibattimentale alla più ampia disamina dei medesimi, ha mostrato di rivendicare la legittimità di tutto il suo operato politico-giornalistico, non trincerandosi cioè dietro formalismi legati alle sole espressioni menzionate nell'imputazione, ed ha poi dato prova di aver potuto esercitare il più ampio diritto di difesa in ordine alla complessiva condotta di diffamazione del sindaco Casini che nella sostanza gli è stata contestata.

I. Quanto alla problematica della pertinenza delle critiche espresse, occorre innanzitutto notare come essa sia indiscutibile per alcuni temi trattati da Bartolomei nei suoi scritti, che sono cioè di specifico carattere politico, riguardando le scelte urbanistiche dell'amministrazione uscente guidata dal querelante. Ci si riferisce in particolare alla questione del ritardo negli interventi di manutenzione e recupero di vari palazzi storici di San Sepolcro, alla gestione della messa in sicurezza della ciminiera del complesso industriale Buitoni ed alla sua mancata ricostruzione, nonché alla soluzione amministrativa adottata per l'illecito urbanistico emerso nella costruzione del complesso edilizio denominato "I Portici".

Vi è poi una vicenda urbanistica che riguarda direttamente Casini come privato cittadino, e cioè la realizzazione dell'apertura di una porta nel palazzo Bourbon-Del Monte a servizio del ristorante "*Il Convivio*", intestato ai suoi familiari, e la complessiva ristrutturazione dei relativi locali, che è comunque, ovviamente, di interesse pubblico poiché Bartolomei ne ha denunciato l'illegittimità, e tale problematica ha pertanto sicuro rilievo per un sindaco uscente aspirante al rinnovo della carica, specie in un comune come quello di San Sepolcro, nel quale la gestione dell'urbanistica nel centro storico largamente vincolato rappresenta un tema centrale della vita politico-amministrativa.

Sempre attinente all'urbanistica è la vicenda centrale del processo, ovverosia l'emissione di due ordinanze sindacali inerenti la prescrizione di interventi di consolidamento per un presunto pericolo di crollo della Torre del Catolino, e la gestione del successivo intervento di ripristino, procedure che, secondo Bartolomei, sono state espressamente indirizzate dal sindaco da un lato a favorire i signori Mercati, proprietari dell'immobile, che erano interessati a sloggiare l'inquilino della Torre (cioè Bartolomei), e che al contempo hanno venduto alla famiglia di Casini dei locali al piano seminterrato e terreno dello stesso immobile, nonché industriali direttamente interessati alle decisioni amministrative inerenti la ciminiera dell'area ex Buitoni ed al complesso edilizio "*I Portici*", dall'altro a danneggiare proprio Bartolomei, a causa delle perduranti controversie civili pendenti tra le rispettive famiglie, originate dalla gestione dell' "*Osteria Piero della Francesca*".

Anche in questo caso è indiscutibile l'interesse pubblico a conoscere la vicenda, a prescindere dall'interesse personale in essa dell'imputato, elemento che, come le ruggini tra i due per la gestione dell' "*Osteria Piero*



*della Francesca*”, può eventualmente divenire rilevante in punto di continenza, per valutare cioè se l’iniziativa di Bartolomei fosse mera espressione di malanimo nei confronti del querelante, ma che nulla toglie alla rilevanza pubblica dell’episodio una volta che esso sia stato descritto e valutato, come ha fatto Bartolomei, in chiari termini di strumentalizzazione della funzione pubblica da parte di Casini al duplice fine di danneggiarlo e di favorire al contempo i proprietari del suo appartamento, dai quali la sua famiglia si apprestava ad acquistare dei locali ubicati nello stesso immobile.

Anche in questo caso la correttezza o meno del sindaco uscente e candidato al rinnovo è infatti questione di rilievo per gli elettori, poiché l’imparzialità nella gestione della cosa pubblica è il primo requisito di un amministratore, a prescindere dal fatto che il giornalista-politico che sollevi la questione sia il diretto interessato delle scelte amministrative, quale vittima dei denunciati abusi.

Sempre significativa quanto alla correttezza o meno dell’amministratore uscente Casini è infine la vicenda del subentro della ditta di ristorazione dei suoi familiari nella licenza della precedente gestione, poiché anche in questo caso Bartolomei ha denunciato l’illegittimità del comportamento del sindaco in favore dei propri familiari.

Su di un piano marcatamente diverso si pone invece la controversia che ha opposto l’imputato e sua madre alla famiglia del querelante per la gestione dell’*“Osteria Piero della Francesca”*, poiché in questo caso Bartolomei ha divulgato presunte scorrettezze subite da Casini quale titolare di fatto del contratto di gestione di azienda stipulato in proposito con la madre dell’imputato, e cioè in particolare: per l’utilizzo di un locale

non concesso, per la sottrazione di arredi, e per atti di concorrenza sleale in favore del ristorante “*Il Convivio*”.

Si tratta infatti di vicenda questa in cui non hanno assunto rilievo comportamenti pubblici di Casini, avendone invece Bartolomei censurato solo la condotta contrattuale ed imprenditoriale del querelante. Nondimeno ritiene la Corte che gli scritti in esame non abbiano violato il requisito della pertinenza nemmeno per tale parte.

Si deve infatti considerare che per l'elezione di un amministratore locale costituiscono dato politico rilevante, e quindi questioni la cui conoscenza è di interesse pubblico, non solo le già effettuate scelte amministrative, ivi compresi gli atti concretamente indicati come veri e propri abusi, o gli illeciti edilizi ed amministrativi commessi dal candidato, ma anche la correttezza o l'opacità dei suoi comportamenti personali in campo imprenditoriale e contrattuale, laddove questi siano significativi rispetto alle concrete possibilità amministrative che comporta la carica per la quale egli concorre, specie alla luce di illeciti già commessi in proposito.

La vicenda in questione corrisponde infatti esattamente ad una situazione del genere, ed è anzi particolarmente emblematica, poiché infatti specifiche critiche di Bartolomei a Casini sono costituite dall'aver questi fatto ottenere ai suoi familiari un illegittimo subentro in una licenza di ristorazione, e nell'essersi adoperato per il rilascio di una concessione edilizia illecita relativa a lavori di ristrutturazione ed all'apertura di una porta in locali poi acquistati dai suoi familiari, per favorire la quale Casini, nella prospettiva di Bartolomei, si era anche lasciato andare a gesti di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda di ristorazione della famiglia dell'imputato.



E' chiaro pertanto che i comportamenti pubblici e privati dell'amministratore e "ristoratore" Casini si saldavano, nella valutazione negativa di Bartolomei quanto alla sua idoneità alla carica elettiva, e che, laddove effettivi, costituivano al contempo materia di sicuro interesse per un qualsiasi elettore del comune di San Sepolcro, certamente interessato a capire cioè fino a che punto il candidato Casini avrebbe potuto far uso della funzione pubblica per cui concorreva in favore dell'impresa privata dei suoi familiari.

Il concetto espresso diviene ancora più chiaro se solo si pensa come sia di assoluto uso comune, ed abbia assunto anzi una connotazione sintomatica-simbolica di affidabilità di un politico, proprio la locuzione secondo cui il soggetto in questione possa essere o non essere valutato una persona da cui "*comprare un'auto usata*", ovverosia con il quale stipulare un contratto di diritto privato in cui è molto rilevante l'affidabilità del contraente, per la possibile presenza di vizi della cosa compravenduta non facilmente rilevabili, che il venditore può viceversa ben conoscere e tacere all'acquirente.

La complessiva onestà del politico anche nei comportamenti interpersonali e nella gestione dei propri affari è considerata infatti, nell'attuale contesto sociale e nella percezione comune, un indice estremamente significativo di affidabilità, soprattutto se trattasi di un possibile amministratore locale, chiamato cioè a gestire i concreti interessi dei concittadini, che possono entrare in contrasto con il suo e con quello della sua cerchia di familiari ed amici.

In tale prospettiva costituisce dunque senz'altro un tema politico la denunciata scorrettezza contrattuale di un imprenditore privato (nella specie Casini quale amministratore di fatto dell'impresa che ha avuto in





locazione la gestione dell'azienda di ristorazione "*Osteria Piero della Francesca*"), che secondo Bartolomei, quale amministratore uscente (sindaco), avrebbe anche già dato prova di aver piegato la funzione pubblica in favore della propria impresa (autorizzando l'illegittimo subingresso in una licenza di ristorazione dell'impresa "*Il Convivio*", e consentendo illegittimi interventi edilizi nei locali in cui poi è stata insediata).

Ed allora diviene politicamente rilevante anche la lite commerciale tra le due osterie per profili squisitamente civilistici, in quanto cioè essa può essere legittimamente prospettata come sintomatica di una determinazione del candidato sindaco rispetto ai propri interessi personali che prelude ad ulteriori favoritismi nell'esercizio delle funzioni connesse a tale carica che hanno specifico rilievo nel settore.

Del resto le tematiche del dovere di astensione e del conflitto di interessi del pubblico amministratore sono attualmente tra le più sensibili nel dibattito politico.

Sotto altro profilo si deve poi notare come proprio Casini aveva utilizzato l'attività di ristorazione come suo personale "biglietto da visita" in chiave elettorale, pubblicizzandola adeguatamente, visto che era apparso sulla stampa locale un articolo estremamente significativo in proposito, nel quale cioè veniva dato ampio risalto alle sue abilità di sommelier ed alla sua concreta collaborazione nella gestione dell'osteria "*Piero della Francesca*".

L'attività di ristorazione era dunque parte dell'immagine comunque "pubblica" del politico Casini per espressa scelta di quest'ultimo: perchè infatti egli non avrebbe certo rilasciato la compiaciuta intervista in atti su tale sua "passione" se avesse voluto tenerla distinta e scollegata



dall'immagine di sé che intendeva offrire agli elettori, così che, per tale precedente, il tema della concorrenza tra *"Il Convivio"* e l' *"Osteria Piero della Francesca"* non poteva affatto dirsi avulso dagli interessi conoscitivi degli elettori del comune di San Sepolcro rispetto al candidato "ristoratore" Casini.

Nell'economia dell'intera vicenda giornalistica in esame la questione, emblematicamente sintetizzata dall'imputato creando per Casini il neologismo *"sindacoste"*, cioè sindaco-oste, non è peraltro affatto marginale, posto infatti che Bartolomei le ha attribuito invece un'importanza nodale, nell'ambito della complessiva metafora da lui proposta tra le diversità di prospettiva di un oste che prende in locazione solo le mura di un locale in cui esercita la propria attività, che è quindi libero di condurla a suo piacimento, rispetto all'oste che invece prende in affitto la gestione di un'azienda, e che deve quindi rispettarne le sue caratteristiche, e le analoghe diversità di prospettiva di un candidato sindaco che intende con la sua elezione solo prendere il comune in locazione, rispetto a chi invece si candida a gestire la cosa pubblica come un conduttore di azienda, ed è pertanto tenuto, come chi affitta un'azienda, a rispettarne le sue intime caratteristiche e la sua vocazione.

In sostanza, nella prospettiva critica di Bartolomei, Casini aveva dimostrato di aver malinteso il ruoli ed i doveri che gli incombevano quale affittuario nella gestione dell' *"Osteria Piero della Francesca"*, comportandosi piuttosto come locatore delle sole mura, così come, allo stesso modo, aveva malinteso il ruolo ed i doveri di sindaco, e come avrebbe continuato a fare altrettanto se fosse stato eletto.

Ritiene dunque la Corte che, in quest'ottica affatto particolare, anche la *querelle* tra le due famiglie di ristoratori potesse allora divenire senz'altro



tema politico, perché da un lato proprio Casini si era proposto pubblicamente come ristoratore, e dall'altro Bartolomei lamentava concreti atti di favoritismo del sindaco uscente nei confronti dell'impresa di ristorazione formalmente intestata ai suoi familiari, e di danneggiamento nei confronti dell'impresa di ristorazione della sua famiglia.

II. Passando ad esaminare la verità dei fatti riferiti, necessaria premessa metodologica, quanto alla misura dell'approfondimento delle singole questioni, deriva dalla constatazione che gli scritti dell'imputato integrano al contempo sia attività giornalistica propriamente detta, con narrazione di specifiche vicende, sia attività di espressa critica politica, poiché il dichiarato interesse del giornalista Bartolomei coincideva con quello del cittadino-elettore Bartolomei, che intendeva cioè opporsi alla rielezione di Casini a sindaco proprio mediante la sua reiterata e veemente iniziativa editoriale.

Poiché il diritto di critica appartiene a tutti i cittadini, che ovviamente possono esercitarlo tramite la stampa facendosi al contempo anche giornalisti ed editori, la preponderanza dell'interesse squisitamente politico dell'iniziativa dell'imputato, e l'utilizzo da lui fatto della cronaca di svariate vicende al solo fine di legittimare un giudizio politico complessivamente negativo circa l'adeguatezza di Casini a ricoprire l'incarico di sindaco del comune di San Sepolcro, in particolare per aver fatto uso della pubblica funzione per favorire interessi privati, fanno sì che tali giudizi debbano essere esaminati alla luce dei limiti del diritto di critica politica.



In tale ambito viene dunque in rilievo non tanto la rigorosa verità di quanto denunciato e criticato, bensì l'interesse pubblico e sociale della critica stessa in relazione all'idoneità della persona e dei suoi criticati comportamenti a richiamare su di sé una comprensibile ed oggettivamente apprezzabile attenzione dell'opinione pubblica, così che hanno cioè piena legittimazione, quali espressioni del diritto di critica politica, anche le deduzioni espresse a partire dalla concatenazione e direzione dei fatti riferiti, in quanto esse fondano conseguenti opinioni e giudizi, che rappresentano interpretazioni complessive dei fatti, e che, come tali, non possono essere valutate in termini <sup>di</sup> rigorosa verità, pur essendo nondimeno legittima la loro espressione.

Per denunciare la scorrettezza di un amministratore, e per motivare in proposito un giudizio di inaffidabilità, non è cioè necessario fornire la prova rigorosa della qualificazione penale o comunque illecita della sua condotta, bensì basare le proprie opinioni su circostanziati elementi, questi sì rigorosamente veri, che supportino in modo congruo e non arbitrario dette valutazioni a partire da interpretazioni plausibili dei fatti riferiti.

Occorre dunque esaminare tutte le vicende riferite nelle tre pubblicazioni per verificare se Bartolomei si sia attenuto al duplice limite della verità dei fatti riferiti, nell'espressione del diritto di cronaca, e della plausibilità delle opinioni espresse quali legittime e non arbitrarie interpretazioni possibili di quei fatti, nell'espressione del diritto di critica politica.

Si seguirà in proposito l'ordine espositivo della sentenza di primo grado, e dei relativi atti di impugnazione, confrontando le emergenze dibattimentali, anche successive all'epoca dei fatti, con le affermazioni

contenute negli scritti dell'imputato, per valutare infine nuovamente le interrelazioni tra le varie vicende esaminate.

1. Torre del Catolino – Palazzo Bourbon Del Monte.

Con l'approfondita istruttoria svolta su questa vicenda è stato accertato in sintesi che:

- approfittando del fatto che Bartolomei era stato sloggato per consentire ai proprietari, i signori Mercati, di eseguire i lavori di consolidamento della Torre del Catolino, essi hanno invece proceduto alla ristrutturazione dell'appartamento abitato dall'imputato, che è stata eseguita anche mediante demolizione e ricostruzione dei solai (con sostituzione dell'orditura lignea e getto di soletta armata), come è emerso nel corso del sopralluogo eseguito il 26 marzo 1998 alla presenza dell'ingegner Fausto Rossi, tecnico incaricato dall'imputato (cfr. le consulenze tecniche e la deposizione dell'ingegner Fausto Rossi);
- dette opere sono state eseguite con la sola autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Artistici di Arezzo, che riguardava però solamente il "*consolidamento*" dei solai, non il diverso intervento eseguito della loro demolizione e ricostruzione: dunque senza concessione edilizia, nonostante ciò fosse richiesto dagli artt. 6 segg. Reg. Ed., e col deposito del progetto al Genio Civile che è stato operato successivamente alla realizzazione di lavori, che risulta infatti interamente fatturata dalla ditta esecutrice il 6 marzo 1998, mentre la lettera di sollecito del Genio Civile è del successivo 16 aprile (cfr. la consulenza tecnica e la deposizione del geometra Marcella Pruscini);

- l'intervento di consolidamento della Torre è stato eseguito dopo aver realizzato gran parte dei lavori abusivi di ristrutturazione dell'appartamento (eseguiti nel febbraio-marzo 1998), pur costituendo la ragione di urgenza che aveva determinato l'emissione di due ordinanze sindacali nel giro di tre giorni nel giugno del 1997, che avevano comportato la chiusura completa al traffico della strada sottostante, che è durata per oltre un anno;
- l'assenza di crolli per tutto il periodo in cui la Torre è stata transennata (anche dopo le scosse sismiche dell'ottobre 1997 !) dimostra che tale pericolo non sussisteva affatto, circostanza questa peraltro chiarita dall'ingegner Rossi fin dalla sua relazione del 13.6.1997, dove già si evidenziava che si trattava solo di una fessura non passante che non era di recente formazione, come del resto è stato poi accertato col sopralluogo congiunto con l'ingegner Andreucci, eseguito in data 28.8.1997 mediante un cestello sollevato da braccio meccanico all'altezza della Torre, e come ha anche attestato poi l'architetto Antonio Bigi, incaricato di una perizia da parte della Procura della Repubblica di Arezzo, che ha infatti escluso rischi di crolli.

A posteriori può dunque essere affermato con sicurezza che non esisteva alcun pericolo di crollo alla Torre del Catolino, e che tutta la vicenda che ha preso le mosse dalle ordinanze sindacali in questione di fatto ha consentito ai proprietari di sloggiare Bartolomei dal 13 gennaio 1998 al 15 aprile 2000 per poter eseguire in intervento edilizio abusivo sull'immobile, mentre il tempo di intervento per i lavori di consolidamento indicati dall'ingegner Andreini era di soli quindici giorni. Sono dunque indiscussi (quantomeno) l'errore di valutazione del tecnico comunale, il cattivo uso del potere sindacale di ordinanza contingibile ed



urgente, basata su tale errore e che di fatto ha reso possibile un abuso edilizio, il vantaggio procurato dalla vicenda ai signori Mercati, che hanno ristrutturato alla chetichella l'immobile senza l'inquilino, che da tempo cercavano invano di allontanare, ed infine il danno subito dall'imputato.

A sostegno della denunciata strumentalità della procedura amministrativa Bartolomei ha evidenziato i seguenti elementi:

- l'insussistenza del pericolo era assolutamente chiara già all'epoca dell'emissione delle ordinanze sindacali, come evidenziato dall'ingegner Rossi solo pochi giorni dopo, ed anzi Enzo Riguccini, dipendente dell'ufficio urbanistica del comune, ha riferito che i dipendenti comunali erano soliti parcheggiare le loro auto proprio sotto la Torre, senza che mai qualcuno si sia lamentato della caduta di un sassolino, e di aver sempre veduto in precedenza proprio quella fessurazione che ha poi spaventato l'ingegner Andreini, che dunque risaliva ad epoca remota, e pertanto non era affatto pericolosa, esattamente come ha subito affermato l'ingegner Rossi, e come è poi emerso pacificamente;
- il sopralluogo fatto dall'ingegner Andreini solo dal piano stradale non poteva essere sufficiente per valutare un pericolo di crollo ad un'altezza di circa 25 metri, ed infatti le deduzioni del tecnico sono risultate poi erronee;
- non vi era ragione per non procedere subito ad un sopralluogo all'altezza della Torre prima di prendere la drastica decisione di chiudere la strada e di imporre i lavori di messa in sicurezza;
- non vi era ragione per non affidare all'inquilino i lavori occorrenti, visto che egli si era offerto in proposito procurando concretamente, tramite l'ingegner Rossi, un'impresa che avrebbe potuto operare in tempi brevi

agendo dall'esterno con una piattaforma mobile, o, per lo meno, è incongruente il diniego espresso in proposito dal comune motivato dalla presenza di una precedente concessione edilizia del 1995 rilasciata ai signori Mercati, comprensiva dei lavori di consolidamento ma ben anteriore alla supposta esigenza di immediata soluzione dei presunti pericoli evidenziati nel giugno del 1997, e considerando inoltre che Bartolomei era stato direttamente intimato a provvedere, alla stessa stregua dei proprietari, proprio con la seconda ordinanza sindacale. La possibilità di intervenire sulla fessurazione dall'esterno, e l'offerta dell'imputato di provvedere in proposito, eliminavano peraltro ogni pericolo di ritardo evidenziato dalla dichiarazione dei signori Mercati di non poter intervenire perché l'inquilino impediva loro l'accesso ai locali, avendo inoltre chiarito l'ingegner Rossi che i lavori riguardavano solo l'esterno, e non potevano interessare i locali abitati dall'imputato;

- i tempi di intervento del comune sono stati del tutto anomali, visto che nel corso della stessa mattinata, il 6.6.1997, si è avuto il sopralluogo dell'ingegner Andreini, la sua relazione, l'ordinanza sindacale che la recepiva seduta stante, la sua notificazione ai signori Mercati e l'invio ed il recapito al domicilio dell'imputato della raccomandata con cui il loro legale chiedeva la riconsegna dell'immobile per effettuare i lavori imposti dall'ordinanza. La fortuita assenza dell'imputato ha impedito il ritiro di questa raccomandata, ma nel frattempo, motivando solo con la necessità di eliminare: "*alcune imprecisioni (sic!) riguardo la ubicazione ed il nome delle strade*" nell'ordinanza emessa, si è poi provveduto, dopo tre giorni, alla emissione di una seconda ordinanza sindacale di analogo contenuto, comprensiva però questa volta anche di Bartolomei come destinatario della medesima, quale conduttore dei locali della Torre;





- detti rapidissimi tempi di intervento rappresentano inoltre un fatto unico, poiché l'amministrazione comunale guidata da Casini ha invece tergiversato a lungo nell'affrontare ben più rilevanti pericoli di crollo in vari palazzi storici del comune (vedi punto n. 2), e mai per essi, o per altri palazzi di privati interessati dal sisma del 1997 (cfr.: testi Riguccini e Guerrini) si è giunti ad una decisione così drastica come quella di interdire completamente il passaggio nella strada sottostante.

Trattasi anche in questo caso di circostanze di fatto non smentite che, unite all'esito della vicenda, assumono ovviamente una notevole valenza indiziaria quanto alla denunciata strumentalizzazione dei poteri del sindaco.

Bartolomei ha poi chiarito, quale spiegazione del concreto favoritismo verso i signori Mercati e del danneggiamento dei propri interessi attribuito alla condotta del querelante, la complessiva rete di rapporti tra tutti i soggetti coinvolti, che lo vedeva infatti contrapposto tanto ai signori Mercati, perché non voleva abbandonare il loro appartamento sulla Torre del Catolino che conduceva in locazione, quanto a Casini, in ragione delle controversie civili tra i due; mentre Casini e Mercati erano invece in buoni e stretti rapporti, poiché in particolare Casini e la sua famiglia avrebbero poi aperto nello stesso palazzo Bourbon-Del Monte il ristorante "Il Convivio" acquistando dai signori Mercati i locali del seminterrato e del piano terreno, e perché il querelante avrebbe inoltre beneficiato di un mutuo ipotecario a condizioni di estremo favore, e cioè con capitale ben superiore al valore della relativa garanzia immobiliare, che gli è stato infatti concesso dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, nel cui Consiglio di Amministrazione sedeva all'epoca Valentino Mercati (cfr.: la consulenza tecnica in atti del dott. Francesco Calì).

Anche queste ultime circostanze di fatto sono indiscutibili.

Ritiene dunque la Corte che la complessità della vicenda, che ha visto Casini coinvolto non solo come sindaco che ha emesso le ordinanze, per lo meno assai discutibili, che hanno danneggiato Bartolomei, ma anche come privato in rapporti di affari con i proprietari dell'appartamento affittato all'imputato, l'univocità della direzione degli eventi, tutti a vantaggio di Mercati e Casini ed a svantaggio di Bartolomei, e la pluralità e pregnanza dei circostanziati elementi di sospetto adottati dall'imputato circa la strumentalità della condotta del pubblico ufficiale, autorizzassero senz'altro la personale interpretazione dei fatti proposta da Bartolomei, come una delle plausibili ipotesi ricostruttive dell'intera vicenda.

Veri cioè quei fatti, l'interpretazione datane dall'imputato in chiari termini di abuso del sindaco, e l'opinione da lui così espressa, non è affatto arbitraria ed incongrua, ma, in astratto, del tutto plausibile, essendo anzi ben più difficile interpretare tutto quanto è successo come una congerie di semplici, convergenti, innocenti coincidenze.

Si deve poi considerare che la vicenda della Torre non è affatto isolata, e che infatti Bartolomei ha presentato un complessivo quadro di decisioni amministrative dell'amministrazione guidata da Casini favorevoli ad una società partecipata dai signori Mercati, e di condotte abusive poste in essere dal querelante in proprio favore, sia in ambito urbanistico che di licenza per ristorazione, basandosi su dati di fatto che, come si dirà, sono risultati anch'essi veri, per cui è chiaro che le opinioni di Bartolomei su ogni singola vicenda anomala da lui denunciata sono basate su un contesto ben più ampio di elementi convergenti, che dunque, interagendo tra loro, rendono dette opinioni ancor più plausibili e congruenti.

2. Palazzo Aloigi-Luzzi, La Misericordia, Palazzo Muglioni.

Occorre premettere che l'articolata querela di Casini non spende nemmeno una parola per menzionare i palazzi storici in questione, e che dunque non ha in nessun modo confutato quanto Bartolomei ha scritto in proposito nei suoi giornali.

E' comunque necessario ripercorrere in questa sede quanto scritto dall'imputato, poiché da tali vicende egli ha argomentato, una volta di più, la strumentalità della vicenda della Torre del Catolino.

Quanto al palazzo Aloigi-Luzzi, una fotografia del giornale "*La Piazzata*" ne documenta una crepa sull'aggettante gronda scalettata del palazzo, che si dice: "*incombe su di uno dei punti più transitati del Borgo. Inutili le segnalazioni e le denunce. La crepa, a differenza della Torre del Catolino, si è allargata negli ultimi anni*", ed in un articolo si evidenzia come però il palazzo: "*non è stato degnato di una caprettina e di un solo nastrino bianco e rosso*".

La difesa dell'imputato ha prodotto in proposito l'ordinanza sindacale n. 95 del 8.10.1997 con la quale, vista la segnalazione di pericolo dei Vigili del Fuoco inerente: "*estese e profonde lesioni di alcuni tratti del cornicione*" del palazzo, si ordina al proprietario l'esecuzione dei lavori necessari entro trenta giorni preannunciando che altrimenti l'intervento sarà eseguito dall'ufficio a spese dell'inadempiente (doc. n. 17), nonché uno stralcio della relazione dell'architetto Bigi in cui si segnalano: "*pericoli di crolli più o meno consistenti non valutabili in termini temporali del cornicione di gronda lungo via Luca Pacioli*", che è stata dal medesimo confermata in udienza (cfr.: doc. n. 18).

Ha altresì prodotto la risposta dell'ufficio urbanistica al tecnico incaricato da Bartolomei, datata 12.11.2001, in cui si dà atto che non vi è stata alcuna richiesta di autorizzazione e/o concessione edilizia per interventi sul palazzo a partire dal 1997 (doc. n. 19).

Il raffronto tra le crepe dei due palazzi, Bourbon-De Monte e Aloigi-Luzzi, operato anche solo sulla base delle fotografie pubblicate da Bartolomei, rende in effetti inspiegabili i giudizi di pericolosità e urgenza di lavori di consolidamento per il primo e l'assenza assoluta di intervento per il secondo tra il 1997 ed il giugno del 1999, epoca della pubblicazione incriminata, perdurante al 2001, come da certificazione del comune, ed ancora al dibattimento nel 2004. Senza contare che, proprio nel febbraio del 2004, è crollato un intero balcone del palazzo Aloigi-Luzzi, e che non si è mai intervenuti sui cornicioni del medesimo, la cui pericolosità era stata segnalata dai Vigili del Fuoco –che nulla hanno rilevato invece per il Palazzo Bourbon-Del Monte– e che è stata poi confermata dall'architetto Bigi.

Legittimo (ed eloquente!) pare dunque l'accostamento tra le due situazioni da parte di Bartolomei sulla base di inoppugnabili dati di fatto. Per quanto riguarda il complesso monumentale denominato "*La Misericordia*", sempre il giornale "*La Piazzata*" documenta con fotografie il suo stato di degrado, nonché i furti ed i crolli all'altare ligneo, e riporta uno scritto dell'imputato dell'agosto del 1997 nel quale, previa ricapitolazione delle denunce di degrado fatte da Bartolomei sin dal 1994, egli aveva espresso scetticismo sugli annunci dati all'epoca dal sindaco circa il passaggio alla fase progettuale del necessario ripristino. Lo stesso giornale documenta infine le richieste scritte di informazione rivolte dall'imputato alla Soprintendenza ai Beni Artistici ed alla Comunità

Montana, rimaste senza risposta, relativamente a presunti finanziamenti dell'ordine di 900 milioni—un miliardo di lire ottenuti da palazzo Bourbon-Del Monte per i lavori di ristrutturazione eseguiti nei locali poi acquistati dall'impresa di ristorazione del figlio di Casini, evidenziando, a fronte di ciò, l'esiguo stanziamento di soli 164 milioni del marzo del 1998 per intervenire nel restauro del complesso "*La Misericordia*".

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati sentiti l'architetto Siro Veri, che è stato responsabile dell'ufficio urbanistica del comune di San Sepolcro dal 1994 all'aprile del 1999, e che ha confermato lo stato di degrado del complesso, le lamentele dei cittadini cui l'amministrazione rispose con transennature e solleciti alla A.S.L. proprietaria dell'immobile, e dunque la sostanziale assenza nel periodo di interventi significativi di recupero, e l'architetto Bigi, che ha confermato le condizioni di assoluta pericolosità del complesso nel 1999, in particolare degli interni, per il pericolo di crollo dei tetti.

Le fotografie di Palazzo Muglioni, pubblicate nel giornale "*La Piazzata*", lo ritraggono con le puntellature sistemate sia prima che dopo il sisma, ed al dibattimento si è appreso che tali presidi sono stati tolti in seguito, quando è stata rifatta la strada, senza che fossero nemmeno iniziati i lavori di consolidamento del palazzo (cfr.: le deposizioni dei testi Riguccini, Guerrini e Giusti), evidenziandosi così quantomeno la casualità e la contraddittorietà con cui il comune ha operato nel periodo in materia di interventi su palazzi storici, per vere o presunte situazioni di pericolosità delle strutture.

Al termine di questa rassegna appare pertanto chiaro che, impregiudicata la legittimità di ogni valutazione politica circa l'operato dell'amministrazione guidata da Casini quanto al recupero e salvaguardia

dei palazzi storici del comune, sicuramente niente affatto arbitrario è stato l'accostamento proposto dall'imputato nelle sue pubblicazioni tra come si è operato in dette situazioni e la procedura che è stata invece seguita per la Torre del Catolino in Palazzo Bourbon-Del Monte, che, come si è visto, è stata infatti assolutamente unica per tempi e modalità di intervento.

### 3. La ciminiera dell'ex pastificio Buitoni.

In proposito si lamenta nella querela che Bartolomei abbia falsamente contrabbandato la richiesta dei proprietari, e cioè della "Valtiberina S.p.A." (partecipata da Mercati), di mettere in sicurezza il manufatto con onere di presentare in una seconda fase un progetto di ristrutturazione come un favore, e l'onere imposto come una semplice promessa di un privato, il tutto indicato come ipotesi di reato.

Il riferimento alle ipotesi di reato è però, innanzitutto, errato, poiché infatti tale dizione non riguarda l'intervento alla ciminiera, ma è stato invece utilizzato a pag. 13 del giornale "La Piazzata" per la costruzione di un "palazzone", ovverosia del complesso denominato "I Portici", che è stato realizzato nella stessa area ex Buitoni, di cui vi sono infatti ben tre fotografie nella stessa pagina.

Anche l'evocazione di un "reato contro le cose", contenuta nella pubblicazione "Cotti e Conditi" parlando sempre della ciminiera, è poi termine chiaramente iperbolico, proprio come quando, nel linguaggio corrente, si dice che sarebbe un "delitto" fare un qualcosa di criticabile.

Relativamente alla questione della ciminiera, la pubblicazione "La Piazzata" riporta in pratica solo la dizione: "Il borgo clonato", che è il titolo

di un articolo in cui si lamenta in sostanza il mutamento (in peggio) del tessuto sociale artigiano operaio e contadino di San Sepolcro, e si invoca di non abbattere la ciminiera, e quella “...e castrato 1997 la 2° ordinanza: si taglia la Ciminiera”, che intitola la pagina a fianco successiva, e prosegue: “con la promessa formale –fatta in Comune e sbandierata sui giornali– di ricostruirla”, mentre sotto vi sono tre fotografie del complesso “I Portici” in costruzione, ed affermazioni inerenti tale intervento edilizio.

Che la promessa di ricostruire la ciminiera fosse ben poco cogente, è peraltro dimostrato dalle affermazioni del presidente della “Valtiberina S.p.A.”, Renzo Conti, che ha dichiarato: “stiamo consolidando i 25 metri che ci sono e verranno effettuati studi specialistici per vedere, poi, se poter ricostruire la parte abbassata”, per poi riferire che occorrerebbero circa 600 milioni per la ricostruzione, cifra che né la “Valtiberina S.p.A.” né la Comunità Montana sono disposte a spendere, per cui, secondo Conti: “la soluzione più logica credo sia quella di fortificare e consolidare i 25 metri attuali”, come è riportato in un ritaglio di giornale, senza data, riprodotto da Bartolomei nella sua successiva pubblicazione “Cotti e Conditi”.

In merito la difesa dell'imputato ha prodotto:

- il parere della Commissione Edilizia Integrata del 19.12.1997: “favorevole al consolidamento statico dell'intera ciminiera, con tecniche idonee al fine di mettere in definitiva sicurezza la stessa, nel rispetto delle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente”,
- l'autorizzazione sindacale del 12.1.1998 alla “Valtiberina S.p.A.”, a mettere in sicurezza l'area sottostante la ciminiera attuando il progetto presentato che prevede la “demolizione parziale”, autorizzazione che veniva contestualmente condizionata: “alla futura rimessa in pristino della

*ciminiera da attuare con le tecniche che saranno all'uopo concordate ed autorizzate da questa amministrazione comunale",*

- la concessione edilizia n. 9142, rilasciata alla "Valtiberina S.p.A." in data 22.1.1998, per lavori di "parziale consolidamento della ciminiera", nella quale, nel paragrafo "prescrizioni particolari", viene espressamente richiamato, con le stesse parole, il parere della commissione edilizia integrata del 19.12.1997, e si precisa che il rilascio della concessione avviene: "alle condizioni dell'ordinanza sindacale del 12.1.1998".

La mancata ricostruzione della ciminiera, e la mancata presentazione di progetti ad essa relativi, all'epoca del dibattimento, cioè ad oltre sei anni dall'autorizzazione condizionata e dalla concessione edilizia condizionata, già abbondantemente scaduta quest'ultima, sono dati di fatto inoppugnabili, che confermano la legittimità della opinioni sulla vicenda espresse da Bartolomei, fin dal giugno del 1999 con le pubblicazioni in questione, lamentando in sostanza che l'amministrazione comunale, capeggiata dal querelante, avesse, con atti ben poco perspicui, consentito alla "Valtiberina S.p.A." di non ricostruire affatto la ciminiera, e di non spendere quindi i soldi necessari, venendo così incontro ad un suo indiscutibile interesse economico.

Lo strumento urbanistico prevedeva infatti il mantenimento della struttura, e la sua successiva acquisizione da parte del comune, una volta consolidata, quindi con oneri non indifferenti per la società proprietaria dell'area ed impegnata nella sua trasformazione, oneri che invece, con l'autorizzazione alla demolizione parziale della ciminiera, affidandone la ricostruzione solo ad un futuro oltremodo incerto, sono completamente venuti meno.





Peraltro la pubblicazione "*Cotti e Conditi*" contiene sulla ciminiera ben quattro pagine, nelle quali vi è soprattutto un'aspra critica alla decisione di consentirne la riduzione da 45 a 25 metri senza imporne effettivamente la ricostruzione, poiché in tal modo si è in sostanza azzerato un elemento di estremo rilievo per la memoria storica di San Sepolcro, sia per la risalenza del manufatto che quale testimonianza dell'industrializzazione del borgo, lamentando in generale che il mancato recupero di tutta l'area della Buitoni, destinato a moderno centro commerciale, sia stato un affronto alle leggi dello stato che tutelano i documenti della storia economica del paese, al pari dei beni storici e paesistici.

Vi sono poi riprodotti gli esposti inviati a suo tempo da Bartolomei alla Soprintendenza, al Comune, alla Procura della Repubblica per scongiurare l'abbattimento o la riduzione della ciminiera, la lettera adesiva a tali iniziative inviata al sindaco dall'associazione "*Vivere a Borgo San Sepolcro*", ed articoli o titoli di quotidiani che riferiscono dell'evoluzione della vicenda.

Vi è infine una perorazione di Bartolomei a ricostruire la ciminiera, accompagnata dalla documentazione di un poco costoso intervento di restauro eseguito sulla similare ciminiera di Rigomagno.

In tutte le quattro pagine la decisione amministrativa di Casini è criticata come segno di insipienza, e cioè per la mancata tutela della memoria storica del paese in favore dello sviluppo urbanistico realizzato dalla "*Valtiberina S.p.A.*" con la costruzione di un centro commerciale, che ha spostato fuori dalle mura attività ed insediamento degli abitanti.

Dunque, per quanto siano utilizzate in tale contesto espressioni forti, come "*la vicenda della ciminiera sintetizza ignoranza arroganza e prepotenza del*

*privato e del pubblico*”, si tratta chiaramente di critica politica per non aver tenuto conto, l’amministrazione e la “*Valtiberina S.p.A.*”, delle ragioni culturali di chi si è opposto all’abbassamento della ciminiera e non averne imposta comunque la ricostruzione.

Conclusivamente sul punto, anche in questo caso, a partire da fatti veri, Bartolomei ha solo espresso opinioni di cui era legittima la divulgazione.

#### 4. I Portici – area ex Buitoni.

La costruzione del complesso residenziale i portici nell’area ex Buitoni, dove già era stato realizzato il centro commerciale, viene in rilievo negli scritti dell’imputato perchè in essi ha definito l’ex area Buitoni “*vetrina di errori ed orrori*”, qualificando l’attiguo centro commerciale come “*centro commensale*”, affermando infine che: “*in tutta la vicenda dell’ex area Buitoni esistono molte più ipotesi di reato di quante ne siano state già specificatamente denunciate*”.

L’istruttoria dibattimentale ha permesso di chiarire che:

- l’ufficio tecnico comunale è stato spostato dalla sua sede per problemi di agibilità causati dal terremoto ed è stato sistemato nel centro commerciale prendendo in locazione appositi locali dalla società “*Valtiberina S.p.A.*” per un anno e mezzo, con un canone di locazione di oltre 65 milioni l’anno più I.V.A., dopo i primi sei mesi di comodato gratuito, ma quello che doveva essere un trasferimento temporaneo di un anno e mezzo è durato in realtà quantomeno sino a tutto il dibattimento di primo grado;
- il manufatto denominato “*I Portici*”, costruito dalla “*Immobiliare Costruzioni Centrali S.r.l.*” (anch’essa partecipata da Mercati), nell’area

di proprietà della "Valtiberina S.p.A." fu soggetto a ordinanza di sospensione lavori in data 22.11.2000, perchè i tecnici comunali verificarono la sussistenza di un rilevante numero di difformità rispetto alla concessione edilizia rilasciata, tra cui spiccavano la creazione di volumi abitativi non concessi all'ultimo piano, di terrazze a tasca e di varianti prospettiche in zona di vincolo di cui alla L. 1497/39,

- in data 5.12.2000 l'ordinanza di sospensione lavori fu poi limitata all'ultimo piano per consentire la prosecuzione della costruzione,
- pur contestando i provvedimenti adottati la società costruttrice chiese in data 19.2.2001 la concessione in sanatoria degli abusi prospettando l'applicazione dell'art. 12 L. 47/85 per la parte non sanabile, ovvero sia l'applicazione di una sanzione nell'impossibilità di demolire i volumi abusivi senza pregiudizio per la restante parte del manufatto,
- la richiesta di variante in corso d'opera e poi di sanatoria ebbe per due volte parere negativo dalla commissione edilizia, presieduta dal sindaco, sino a che, il 9.3.2001, ottenne parere favorevole, in particolare per quanto riguardava la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 12 L. 47/85 in luogo della demolizione, *"subordinatamente alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della I.C.C. che chiarisca in modo inequivocabile il contenuto dell'ultimo comma della premessa dell'istanza del 19.1.2001 nel senso che la medesima, a seguito dell'accoglimento dell'istanza, rinunzia ad ogni diritto, azione e ragione in sede giurisdizionale"*,
- in data 17.5.2001 la I.C.C. ricorse al T.A.R. per violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 L. 47/85, ottenendo comunque dalla giunta comunale presieduta dal querelante, già in data 29.8.2001, la rateizzazione della sanzione imposta ex art. 12 L. 47/85, che era stata

determinata nella misura di £ 388.837.800 (rateizzazione chiesta riservandosi l'impugnazione degli atti del procedimento), ed in data 6.12.2001 la concessione in sanatoria, che riporta per esteso il parere della C.E.I. del 9.3.2001 ma non dà assolutamente atto dell'intervenuta condizione di sottoscrizione della rinunzia ad azioni in sede giurisdizionale, alla quale la C.E.I. aveva subordinato il parere favorevole rilasciato.

E' così accaduto che la I.C.C. ha pagato solo la prima rata, due giorni prima di avere la concessione in sanatoria, proseguendo infine vittoriosamente nel contenzioso col comune, che non ha impugnato al Consiglio di Stato la sentenza del T.A.R..

A prescindere dalla divisibilità o meno dei giudizi estetici di Bartolomei sotto il profilo architettonico ("errori"), è dunque chiaro che la vicenda de "I Portici" non può certo essere definita un modello di buona amministrazione, apparendo viceversa particolarmente maldestro (a tutto concedere) l'operato dell'amministrazione comunale in tema di concessione edilizia in sanatoria ed applicazione dell'art. 12 L. 47/85, e veramente curioso il parere favorevole adottato dalla C.E.I. presieduta dal querelante, anch'esso poi rimasto lettera morta quanto agli oneri economici imposti alla società costruttrice.

Né è revocabile in dubbio la presenza degli illeciti edilizio e paesistico (anche prescindere dalla problematica delle legittimità della concessione in sanatoria poi intervenuta).

Se si considera che gli scritti di Bartolomei risalgono a sei mesi prima che venissero sospesi i lavori di costruzione del complesso "I Portici", la valutazione dell'imputato appare quasi profetica, ma, in ogni caso, è evidente come la tematica non potesse non essere oggetto di discussione



e di critica politica, a partire da affermazioni su fatti, ovverosia la presenza di reati in quei lavori di costruzione, che si sono dimostrati veri. Sempre con riferimento all'area ex Buitoni si rileva ancora che l'istruttoria dibattimentale ha provato anche che effettivamente, come notato dall'imputato nel suo primo scritto, il vecchio Mulino dell'ex pastificio, che doveva essere recuperato, secondo le previsioni dello strumento urbanistico, andava in rovina mentre si costruiva invece a pieno ritmo il complesso "I Portici".



5. Terrazza a tasca nel palazzo Rigi-Chierici, o Rigi-Marini.

L'episodio riguarda in realtà abusi edilizi e paesistici commessi dal querelante che non sono stati denunciati da Bartolomei nelle sue pubblicazioni, ma in ordine ai quali si è svolto un ampio contraddittorio dibattimentale, all'esito del quale anche il giudice di primo grado ha riconosciuto la veridicità della circostanza dedotta dall'imputato.

Ritiene la Corte che, per quanto il tema esuli dalle questioni oggetto di *exceptio veritatis* rispetto alla diffamazione contestata, si debba comunque dare conto dell'episodio perché esso offre una straordinaria chiave di lettura quanto al comportamento del sindaco, che a lungo ha gestito anche la delega all'urbanistica ed ha presieduto la C.E., e getta una luce chiarificatrice sulla scarsa attendibilità della sua intera deposizione, ostinatamente tesa a riversare sui tecnici comunali ogni scelta in materia urbanistica, nell'ambito di una generale mancanza di ricordi su ogni aspetto della gestione amministrativa e politica in materia.

E' dunque accaduto che, dopo aver smontato i ponteggi utilizzati per il rifacimento del tetto del palazzo storico Rigi-Chierici o Rigi-Marini, dove

Casini aveva l'abitazione di proprietà, alcuni condomini hanno scoperto che era stata realizzata, senza il loro assenso, una terrazza a tasca a servizio dell'appartamento del querelante.

La *querelle* con i condomini è stata poi sistemata con una cena, anche se rimane evidente l'illecito, edilizio e paesaggistico, coperto da un parere compiacente della Commissione Edilizia Integrata (partecipata tra l'altro da un tecnico che sarà poi direttore dei lavori delle strutture dell'intervento), che non ha tenuto in nessun conto l'espresso parere contrario scritto del tecnico istruttore, che aveva rilevato invece il divieto, previsto dall'art. 23 delle N.T.A., per la terrazza a tasca, e che ha portato al successivo rilascio della concessione edilizia.

Quest'ultima, senza espungere chiaramente dall'intervento la realizzazione della terrazza in questione, rinviava comunque laconicamente alle prescrizioni della nota 14.5.1998 della Soprintendenza, la quale esprimeva a sua volta parere favorevole alla condizione però, tra le altre, che: *"la modifica delle falde del tetto dovrà essere limitata al raggiungimento di pendenze analoghe a quella della falda che discende su via Piero della Francesca"*, oltre a richiamare il rispetto delle norme urbanistiche vigenti, tra cui dunque anche l'art. 23 delle N.T.A. al P.R.G..

Ambigua e comunque illegittima la concessione edilizia, ed assente la prescritta autorizzazione della Soprintendenza, vere perle, per così dire, nella vicenda sono poi costituite dal fatto che, secondo quanto si è appreso in dibattimento, l'amministrazione di San Sepolcro ha interpretato il parere della Soprintendenza ritenendo che fosse favorevole anche per quanto riguardava la realizzazione della terrazza a tasca, e dalla presenza di un'interpretazione del concetto di terrazza a tasca, rimasta misteriosa nella sua effettiva formulazione, che escludeva

che tale fosse il manufatto realizzato a servizio dell'immobile del querelante, quando le fotografie in atti non lasciano invece dubbi in proposito.

Sullo stesso piano si pongono inoltre la descrizione dell'intervento contenuta nella relazione storico illustrativa a corredo della richiesta di concessione edilizia, con la quale si è mistificato in modo straordinario di cosa si trattasse, definendo cioè il manufatto: *"un piccolo lastrico tra l'arretramento della falda e la chiusura arretrata della soffitta"*, e la sfrontatezza del sindaco Casini il quale, incredibilmente, di fronte al giudice di primo grado, sotto giuramento, ha avuto il coraggio di sostenere in sostanza che l'intervento fu deciso e realizzato autonomamente – ed a sua insaputa! – dal progettista e direttore dei lavori...



#### 6. Ristorante *"Il Convivio"*.

Il tema riguarda in realtà due distinte problematiche: l'acquisizione della licenza di ristorazione da parte del figlio del querelante, prima in proprio poi come amministratore unico della S.r.l. *"Il Convivio"* partecipata al 75% dai genitori, cioè da ciascuno per il 37,5%, e la realizzazione di lavori edilizi nel palazzo Bourbon Del Monte nei locali poi acquistati da detta società per esercitarvi l'attività di ristorazione.

Sotto il primo profilo l'imputato ha dimostrato l'illegittimità del rilascio al figlio del querelante dell'autorizzazione sindacale alla ristorazione n. 233/98 in subingresso della licenza già goduta da Tacconi Adua (e del successivo trasferimento della autorizzazione dal figlio alla società *"Il Convivio"*), come ha poi sancito anche l'accoglimento del ricorso straordinario al capo dello stato presentato in proposito da Bartolomei.



Tacconi Adua, titolare di licenza per "L'Osteria della Palma", aveva infatti sospeso per un anno l'attività, e, non avendola poi ripresa senza presentare un'ulteriore richiesta di autorizzazione alla sospensione, era decaduta dalla licenza (o autorizzazione), nella quale non poteva pertanto subentrare nessuno, senza che potesse avere rilievo in proposito la richiesta di proroga della sospensione dell'esercizio di ristorazione presentata dal figlio del querelante alla scadenza dell'anno di inattività della Tacconi, basata sul fatto che egli fosse in trattative con la stessa per l'acquisto della sua licenza, che avrebbe però acquistato effettivamente tempo dopo.

L'istruttoria dibattimentale ha poi documentato come Bartolomei abbia dovuto rivolgersi al Difensore Civico per cercare di indurre l'amministrazione comunale, estremamente riluttante, a dare corso all'annullamento della licenza di ristorazione in subingresso al figlio del sindaco, in modo da consentire anche a potenziali altri interessati di poter concorrere all'assegnazione di una licenza di ristorazione in luogo di quella decaduta della Tacconi, e come proprio Casini ebbe a suo tempo ad illustrare personalmente la vicenda nella riunione del 15.6.1998 della commissione comunale per i pubblici esercizi prima di lasciare, a questo punto ormai inutilmente, la sala: "*per permettere la discussione in sua assenza*", come si legge nel verbale della riunione.

Con la produzione di una perizia calligrafica comparativa della firma del querelante con quelle del figlio presenti sia in rogiti notarili, e dunque certamente autentiche, sia nella pratica relativa al subingresso nella licenza di ristorazione, perizia redatta dal professor Pacifico Cristofanelli la cui perspicuità e fondatezza è di palmare evidenza alla semplice lettura ed al raffronto delle firme in questione, Bartolomei ha poi provato



addirittura che è stato proprio il querelante a falsificare la firma del figlio nelle richieste di proroga e subingresso.

Dal punto di vista edilizio e urbanistico la situazione è, se possibile, ancora più grave.

In questo caso infatti l'imputato, in trattative con Mercati per acquistare, a nome del figlio, i locali al piano seminterrato e terreno di palazzo Bourbon Del Monte per installarvi un ristorante, ha avuto parte nella pratica edilizia inerente i lavori di ristrutturazione relativi proprio a detti locali, e la concessione edilizia, palesemente illegittima per più profili, richiesta e ottenuta da Mercati, è stata poi ritirata dal figlio di Casini.

In particolare risulta che il tecnico istruttore ha espresso parere contrario, rilevando che, trattandosi di un palazzo storico classificato, per consentire la variante in corso d'opera richiesta per cambio di destinazione d'uso rispetto ai concessi lavori di restauro e consolidamento occorre, ai sensi dell'art. 17 N.T.A., una variazione del relativo progetto guida per procedere al cambio di destinazione d'uso (in ristorante), perché le modifiche andavano ad intaccare spazi dell'impianto distributivo interno, e che tale variazione a sua volta necessitava di un'approfondita analisi storica ed architettonica dell'edificio, nonché del motivato parere della commissione edilizia.

E' però accaduto che il tecnico istruttore è stato sostituito dal dirigente dell'ufficio (ed allontanato definitivamente dall'ufficio urbanistica dopo le pubblicazioni di Bartolomei), e che la commissione edilizia, con un'altra acrobazia degna di particolare nota, ha espresso parere favorevole alla richiesta di modifica di destinazione d'uso, con la stupefacente affermazione secondo cui l'intervento di mutamento di



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, overlapping 'B' and 'C' shape.

destinazione d'uso era possibile in quanto: *“non modifica la destinazione d'uso”*!

Il consiglio comunale ha poi approvato la variante per cambio di destinazione d'uso, recependo così il parere favorevole della C.E. che costituisce un vero e proprio falso ideologico, integrando un ulteriore falso ideologico con l'attestazione della presenza del parere favorevole della Soprintendenza, quando invece detto parere non c'era affatto, e quello menzionato era invece quello relativo alla richiesta di intervento sulla Torre del Catolino, nello stesso palazzo.

E' stata quindi rilasciata una concessione edilizia totalmente illegittima, basata su presupposti falsi e costituenti falso ideologico, consentendo un intervento che non poteva essere consentito poiché andava ad intaccare proprio gli scantinati, ovverosia i locali che, per la loro importanza storica e architettonica, avevano indotto ad apporre il vincolo monumentale al palazzo.

L'illegittimità rileva anche per un secondo aspetto di non poco rilievo.

Risulta infatti ancora che in una precedente pratica edilizia relativa allo stesso palazzo storico era stata rifiutata, sia dalla Soprintendenza che dalla Commissione Edilizia, l'autorizzazione all'apertura di una porta, che poi sarà realizzata e diverrà la porta del ristorante grazie ad un successivo parere della Commissione Edilizia, che ha recepito acriticamente la produzione di due fotografie di porte che in nessun modo potevano essere attribuite a precedenti aperture in quel palazzo, ed alla falsa menzione che l'apertura in questione fosse già stata autorizzata, contenuta nella stessa richiesta di variante in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso.



Lo stato della muratura, portante e in pietrame, sottostante la finestra che è stata soppiantata dalla porta in questione, escludeva radicalmente che si trattasse di una tamponatura e dunque che vi fosse una porta preesistente.

Il sindaco Casini ha avuto parte anche formale nelle pratiche edilizie in questione, presiedendo più volte la commissione edilizia che ha esaminato le richieste e formulato i pareri di cui si è detto, salvo defilarsi in ultimo, uscendo dalla commissione edilizia del 9.7.1998 quando ha esaminato la variante sul cambio di destinazione d'uso, e dal consiglio comunale del 30.11.1998 che ha approvato detta illegittima variante, guardandosi bene però dall'informare i due organismi del suo interesse personale a che si potesse un domani aprire effettivamente un ristorante negli ambienti modificati del palazzo vincolato, e soprattutto il consiglio comunale del fatto che, solo 10 giorni prima di quella seduta, la proprietà dei locali di cui si discuteva era stata acquistata per 550 milioni dalla società "Il Convivio", da lui partecipata al 37,5%, formalmente amministrata dal figlio Matteo, all'epoca appena ventenne.

A ciò si aggiunge che nel relativo cantiere è stato poi affisso un cartello indicativo dei lavori che faceva riferimento ad una concessione edilizia non ancora rilasciata e comunque relativa a lavori diversi (cfr. nota 22.11.2000 n. 54 prot. cat. int. n. 44 del comune di San Sepolcro).

Ulteriore illecito commesso nei lavori per il ristorante, però prontamente sanato, è costituito infine dall'apertura di una luce con un archetto soprastante una porta esistente, che è stata poi prontamente richiusa non appena il geometra Marcella Pruscini, assieme a Bartolomei, si è recata in Soprintendenza a chiedere spiegazioni.



A handwritten signature or set of initials in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

Si tratta esattamente della porticina e dell'archetto indicati e descritti con un disegno schematico a pagina V della pubblicazione "Cotti e Conditi".

Quanto allora alle domande retoriche contenute nella pubblicazione "La Piazzata": "si è riunito un consiglio comunale straordinario per tutti questi lavori privatissimi del sindaco con cui si è trasferita l'osteria della Palma negli scantinati di un palazzo divenuto da qualche anno storico ? chiudendo per mesi il punto più nevralgico del centro storico, disattendendo ogni norma sull'equa distribuzione degli esercizi commerciali...? Esistono i requisiti tecnici e giuridici per questo Nuovo Inseadimento Produttivo?", pare dunque innegabile che si tratti, anche in questo caso, di lecita critica politica mossa a partire da dati di fatto inoppugnabili.



#### 7. Osteria "Piero della Francesca".

In questo caso si tratta invece delle controversie civili tra le parti, sorte in ragione dell'affitto di azienda, nominalmente condotta dalla moglie del querelante quale impresa individuale, locata inizialmente dalla madre dell'imputato, e poi dai suoi eredi, avente ad oggetto l'attività di ristorazione svolta nell'Osteria Piero della Francesca, cessata alcuni mesi prima della pubblicazione degli scritti incriminati.

Premessa necessaria all'esame dei fatti è che la formale intestazione dell'impresa di famiglia esercente la ristorazione prima alla moglie, poi al figlio, entrambi come impresa individuale, ed infine ad una società di capitali, con quote del 37,5% per ciascuno dei genitori e del restante 25% del figlio di Casini, non è circostanza che può far velo alla sostanziale riconducibilità di tale attività al querelante medesimo.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters.

Questi non ne poteva risultare titolare in quanto dipendente pubblico, ma era a pieno titolo coinvolto nell'impresa familiare, ed anzi fu lui a trattare l'affitto di azienda.

Del resto, durante la sua deposizione dibattimentale, in più di un'occasione Casini si è riferito all'attività di ristorazione come ad un impegno che lo coinvolgeva dalla mattina alla sera, e le dimensioni dell'investimento poi intervenuto con l'acquisto dei locali in palazzo Bourbon Del Monte sono comprensibili solo nell'ambito di una prioritaria dedizione, familiare, ma anche sua personale, all'impresa medesima.

Si legge peraltro nel relativo verbale che, rientrato in commissione comunale esercizi pubblici dopo aver lasciato liberi i componenti di discutere la questione, da lui stesso precedentemente illustrata, del subingresso del figlio nella licenza di ristorazione della Tacconi, di fronte alle osservazioni di un componente, secondo cui il sindaco avrebbe avuto allora due licenze (*“Uccellini dichiara di non condividere l'impostazione della questione proprio perché riguarda indirettamente chi è già titolare di un esercizio per la ristorazione, il Sindaco, che in questo caso verrebbe ad avere due esercizi dello stesso tipo peraltro nella stessa zona”*), e cioè quella della Tacconi e quella per la gestione dell'Osteria Piero della Francesca, circostanza che prova come, anche in veste ufficiale, il querelante fosse percepito e riconosciuto dai concittadini come ristoratore a pieno titolo, fu proprio Casini a tranquillizzare gli astanti assicurando che: *“è sua intenzione cessare l'attività tuttora esistente nel momento in cui avrà inizio quella del figlio”*.

Rimosso il velo di ipocrisia pervicacemente mantenuto dal querelante nelle sue risposte più composte in sede di controesame, si ricorda, innanzitutto, come nelle sue pubblicazioni, ed in particolare nella prima,



Bartolomei ha riferito della vicenda del Casini ristoratore quale una sorta di apologo del verificato e prevedibile suo comportamento come amministratore pubblico.

Sotto il titolo: *“Dal pubblico al privato – vicende parallele”*, Bartolomei inquadra infatti la questione affermando ~~affermando~~ preliminarmente che: *“il sindaco aveva ricevuto un ‘mandato’ a condurre l’Osteria, amministrandola nel migliore dei modi e sviluppandola secondo i programmi (questa è la figura giuridica del contratto di azienda) ricavandone i guadagni derivanti dal suo lavoro. Contratto analogo a quello che i sindaci stipulano con i cittadini anche se poi troppo spesso capita che un sindaco invece di comportarsi come conduttore di azienda crede di aver ricevuto il comune in locazione”*.

Le scorrettezze di Casini quale conduttore di azienda additate da Bartolomei sono dunque tre: aver utilizzato un magazzino dell’osteria adattandolo a sala, contro gli accordi iniziali, aver restituito i locali privi di rubinetti nei bagni e di plafoniere, aver disdetto l’utenza telefonica intestata all’osteria Piero della Francesca in modo da dirottare le prenotazioni al *“Convivio”*.

La prima circostanza è stata rivendicata come lecita dal querelante, sulla seconda sono eloquenti le foto pubblicate ne *“La Piazzata”*, e lo stato dei locali dell’Osteria Piero della Francesca alla restituzione ed il fatto che all’utenza telefonica in questione si venisse rinviati al numero di un’utenza cellulare, sono stati confermati in dibattimento da alcuni testimoni.

La restituzione dell’osteria senza rubinetti e la mancanza di telefono per ricevere prenotazioni sono peraltro circostanze che Bartolomei aveva già reso pubbliche, facendo cioè stampare delle locandine che aveva affisso fuori dall’Osteria Piero della Francesca, ma, fino a che le circostanze non



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

erano state divulgate su più ampia scala con un giornale inserendole in un attacco frontale alla amministrazione della città, Casini non aveva ritenuto nella propalazione di quei fatti gli estremi della diffamazione.

Occorre peraltro precisare che, ai fini che qui interessano, non viene in rilievo la legittimità o meno dell'uso del magazzino, di portarsi via degli arredi e di disdire l'utenza telefonica, bensì la veridicità, come detto indiscutibile, di tali circostanze, che Bartolomei lamentava come illegittime, e che accostava al comportamento complessivo di Casini come sindaco nell'ambito dunque di una critica squisitamente politica che, a partire da fatti veri, si connota di opinioni personali le quali, come tali, non sono né vere né false, e di cui però è lecita la divulgazione quando vi sia un interesse pubblico alla loro conoscenza.

#### 8. La complessiva critica politica di Bartolomei.

E' opportuno a questo proposito ripercorrere la struttura della prima pubblicazione "*La Piazzata*", poiché tale sforzo editoriale non è una semplice giustapposizione di fatti pubblici e privati con i quali si critica la condotta pubblica e privata del sindaco aspirante alla rielezione, ma il tentativo di dimostrare che Casini intendeva la carica pubblica come occasione di soperchieria per realizzare i propri interessi.

La pubblicazione inizia dunque con un editoriale che riassume la vicenda della locazione d'azienda e la definisce metafora del contratto tra la cittadinanza e chi l'amministra, si passa poi (dopo divagazioni su tematiche generali quali la liberalizzazione, la semplificazione, il decentramento amministrativo etc.) a documentare il degrado di alcuni palazzi storici affermando l'inerzia dell'amministrazione a provvedervi,





giustapponendola quindi alla sollecitudine mostrata con la chiusura della strada per la presunta pericolosità della Torre del Catolino; poi vi sono ancora documentazione sul degrado e polemiche sull'utilizzo strumentale del terremoto quale causa di danni veri o presunti, e quindi le vicende, giustapposte, del taglio della ciminiera e della costruzione dei "Portici", per proporre quindi la comparazione degli interventi pubblici sulla Torre del Catolino, non pericolosa ma oggetto di sollecita ristrutturazione anche con contributi pubblici, ed il palazzo della Misericordia, cadente ma lasciato in rovina e destinatario di minimi investimenti, e giungere infine, dopo una divagazione sulla realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale della Libbia, a narrare della condotta di Casini come conduttore di azienda, che prelude al collegamento finale tra la vicenda della Torre del Catolino, la realizzazione in corso nello stesso palazzo Bourbon Del Monte del ristorante "Il Convivio", e all'espressa denuncia di illegittimità dei relativi lavori e dell'acquisto della licenza, per concludersi con un invito finale agli elettori a non dormire.

Come è evidente, e come si era anticipato in tema di valutazione del requisito della pertinenza, vi è dunque un intreccio di vicende pubbliche e private del querelante a partire dalle quali Bartolomei propone una sua interpretazione dei fatti che sconsiglia la rielezione a sindaco di Casini, quale politico ed amministratore incapace di sollecitudine e comprensione per le problematiche urbanistiche pubbliche, e sollecito ad usare i propri poteri in funzione degli interessi suoi e di quelli dei suoi contraenti.

L'esame parcellizzato delle varie problematiche non deve dunque far perdere di vista l'insieme complessivo delle argomentazioni di



Bartolomei, perché in esse si sostanzia da un lato, come detto, la politicità del suo intervento, dall'altro la più grave delle sue affermazioni. L'opinione dell'imputato, apertamente espressa, è cioè che l'interesse personale di Casini quale acquirente di quartieri del palazzo Bourbon Del Monte, dove intendeva aprirvi il ristorante, lo abbia portato ad assumere decisioni illegittime e strumentali, di aperto favore nei confronti della famiglia Mercati, venditrice di quei locali, ed interessata a sloggiare Bartolomei dalla Torre del Catolino per ristrutturarla, nonché coinvolta in compagini sociali impegnate in rilevanti questioni edilizie di San Sepolcro, quali l'area della ex Buitoni, la relativa ciminiera, l'insediamento "I Portici" etc., che, allo stesso modo, e per lo stesso motivo, sono state beneficate dalla benevolenza del sindaco.

Si nota ad esempio che nell'ultima pubblicazione, "Notizie di reato", le decisioni urbanistiche che hanno interessato le società partecipate da Mercati sono state poste in successione cronologica con il subentro dei familiari del sindaco nella licenza di ristorazione dell'Osteria della Palma, per quindi arrivare ad enunciare le vicende dell'autunno del 1998, definite "il raccolto", ovverosia da un lato la decisione di rendere edificabile un terreno divenuto di proprietà di una società partecipata da Mercati, già adibito a verde pubblico, e, dall'altro, l'acquisto da parte del sindaco della base di Palazzo Bourbon Del Monte dalla famiglia Mercati.

Nelle opinioni di Bartolomei vi è dunque molto di più di singole critiche a decisioni amministrative, ma una complessiva denuncia di uso strumentale della carica pubblica, ai limiti dell'abuso di ufficio, nell'ambito di un sotterraneo accordo per uno scambio di favori con la famiglia Mercati.

E' chiaro che la tematica è di assoluto interesse pubblico, e che la relativa critica è, anche, squisitamente politica.

In punto di valutazione della sussistenza degli estremi del reato di diffamazione nella propalazione della tesi dell'imputato ciò che dunque rileva non è la prova della verità di tale tesi, ma della sua plausibilità come ragionevole interpretazione di fatti veri.

A questo proposito la Corte, richiamando quanto già detto per ciascuna delle vicende esaminate, quanto alla verità dei fatti denunciati, ritiene opportuno sostanziare la valutazione della complessiva plausibilità della tesi dell'imputato, che si traduce nella valutazione dei suoi interventi politico-editoriali in termini di esercizio del diritto di critica politica, con riferimento alla tempistica e contestualità delle vicende esaminate.

Si osserva dunque che l'acquisto della base di palazzo Bourbon del Monte non è affare che si improvvisa, anche solo per le dimensioni dell'investimento, e dunque, se è documentato che la trattativa con Tacconi Adua per acquistare una licenza di ristorazione del valore a rogito di cinque milioni è durato almeno sette mesi (dal 1 settembre 1997 al 2 aprile 1998), la trattativa di Casini con i signori Mercati, che certo non ha condotto il ventenne Matteo, per acquistare un immobile del valore di 550 milioni non può non essere stata lunga e laboriosa.

D'altra parte la variante in corso d'opera chiesta da Mercati in data 16.6.1998 per ristrutturare sostanzialmente i locali che poi avrebbe venduto a Casini per farci il ristorante, e che fin dall'inizio è calibrata sulla necessità di realizzare detto tipo di esercizio pubblico, induce a ritenere che, fin dall'inizio il sindaco fosse interessato al buon esito di quella pratica edilizia.



E del resto, con disattenta imprudenza, nel contratto di acquisto della base di palazzo Bourbon Del Monte, del 20 novembre 1998, si attesta che è in corso la ristrutturazione dei locali, quando la variante di destinazione d'uso non era ancora stata approvata dal consiglio comunale, e lo sarà solo dieci giorni dopo, e la relativa concessione edilizia interverrà solo il successivo 16 dicembre 1998.

Se a questo punto si pensa ai macroscopici profili di illegittimità della variante in questione, diviene allora chiaro come Casini sindaco di San Sepolcro sia stato quantomeno garante con il suo dante causa in un privato acquisto immobiliare del buon fine degli illeciti urbanistici ed ambientali che ridondavano, in ultima analisi, tutti in suo favore, perché la bocciatura del progetto in consiglio comunale, la mancata adozione della concessione edilizia, o il suo ritiro in sede di autotutela, come è stato anche prospettato con atto protocollato nell'ambito dell'ufficio urbanistica, avrebbero in sostanza vanificato il suo affare da 550 milioni e compromesso la sorte dell'impresa di famiglia.

La macroscopica difformità di comportamento della condotta dell'amministrazione in tema di pericolosità delle condizioni degli edifici storici per la pubblica incolumità, e la vera e propria vessazione di cui è stato oggetto Bartolomei per la pretestuosa crepa della Torre del Catolino, ha poi come teatro lo stesso palazzo e come soggetti interessati sempre i danti causa del sindaco

Ed allora, in un contesto in cui, sul piano della verità dei fatti sono provate circostanze inquadrabili anche come veri e propri abusi di ufficio, e sono stati commessi veri e propri, ed eclatanti, illeciti edilizi e paesaggistici, diviene dunque scriminato quale esercizio del diritto di critica politica, perché una delle possibili interpretazioni dei fatti, la tesi



dell'imputato quanto allo scambio di favori con la famiglia Mercati che avrebbe interessato anche altre scelte e condotte amministrative in campo urbanistico, andate tutte, di fatto, in favore degli interessi economici delle società da loro partecipate.

III. Passando all'esame del requisito della continenza delle espressioni usate, si premette che l'esistenza di una controversia di natura personale tra l'autore degli scritti ed il personaggio pubblico oggetto di critica non può prova automaticamente che l'origine dell'iniziativa sia il malanimo dell'autore delle pubblicazioni.

Nel caso in esame, peraltro, la controversia personale tra i due è stata palesata, e non celata per portare attacchi solo strumentali, tanto che Bartolomei ha rivolto a più riprese l'espreso invito e la sfida al lettore a verificare se le opinioni espresse fossero fondate sulla base della verità dei fatti narrati, o fossero invece mero frutto di pregresse ragioni di inimicizia con Casini.

Si deve inoltre considerare che, come detto, l'imputato aveva già propalato parte di quelle stesse controversie personali con l'affissione di manifesti, e, soprattutto, che egli aveva già esercitato il diritto di critica politica, con petizioni, esposti e denunce, rispetto a molte delle questioni urbanistiche poi affrontate nelle sue pubblicazioni.

Da un lato dunque l'interesse politico, in senso lato, di Bartolomei per le sorti soprattutto urbanistiche della sua città non è nato con le pubblicazioni incriminate, dall'altro egli avrebbe proceduto ben prima ad attaccare Casini se l'unico suo interesse fosse stato l'inimicizia nata tra i due per le loro cause civili.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' and 'M'.

Fatta questa premessa, si osserva che, sia le espressioni incriminate nel capo di imputazione, sia quelle ritenute incontinenti nella sentenza (i due insiemi infatti non coincidono), sono tutte contenute nella seconda e nella terza pubblicazione, e che sono inerenti soprattutto all'ulteriore vicenda di quello che Bartolomei ha definito il "boicottaggio" della prima pubblicazione.

"Cotti e Conditi" è formato in pratica da un inserto di quattro pagine di "precisazioni" sulla questione della ciminiera, con trasposizione per lo più di atti ufficiali ed articoli, da due pagine in cui si torna sulla tematica dei finanziamenti pubblici al palazzo Bourbon del Monte e al complesso della Misericordia, ma il titolo principale della pubblicazione, nella prima pagina, è appunto: "Boicottaggio", ed i due articoli che compongono le prime due pagine sono dedicati a spiegare la vicenda, ed a sviluppare a partire da essa riflessioni sul diritto di manifestazione del pensiero e sull'opportunità o meno della rielezione del sindaco uscente, alla luce di quanto detto sul suo conto nella pubblicazione boicottata, e dell'attività medesima di boicottaggio.

Pertanto la questione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è di estremo rilievo.

E' dunque accaduto che, nei luoghi dove veniva distribuita "La Piazzata", alcune persone ne hanno fatto incetta per poi gettare le pubblicazioni nel cassonetto, o hanno diffidato edicolanti e gestori di esercizi pubblici dal diffonderla, e qualcuno si è presentato anche in tipografia pretendendo la consegna di eventuali copie rimaste.

In sostanza si è cercato di far sparire il giornale, in modo che non venisse diffuso e letto dalla popolazione nell'imminenza della scadenza elettorale.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

La circostanza è stata provata in dibattimento, oltrechè dalle attendibili dichiarazioni dell'imputato sul punto, conformi ai toni accorati, allarmati ed amareggiati dei suoi articoli in proposito, e non smentite da alcuna evidenza in atti, anche da alcuni testimoni, ed in particolare da Guerrini Sergio e da Bianconi Pietro.

Il primo, tra l'altro tecnico istruttore all'ufficio urbanistica in alcune delle pratiche esaminate, ha riferito dunque di aver assistito personalmente proprio ad una scena di "rastrellamento del giornale", così come analoghe sono state descritte in "Cotti e conditi", e che proprio il sindaco Casini, in quegli stessi giorni, dopo l'uscita de "La Piazzata", gli chiese consiglio informale di come uscire dall'illegittimità della concessione della variante in corso d'opera per il cambio di destinazione d'uso dei locali del "Il Convivio" nel palazzo Bourbon Del Monte, evidenziando in tal modo, quantomeno, come egli fosse perfettamente consapevole, e temesse quindi, l'illegittimità della vicenda che Bartolomei poteva disvelare chiedendo pubblicamente conto, in un giornale distribuito in tutta San Sepolcro e nelle frazioni, esattamente dei "requisiti giuridici" dei "lavori privatissimi del sindaco".

Il secondo, che è poi il tipografo che ha composto e stampato "La Piazzata", costretto infine a presentarsi in dibattimento dopo più ingiustificate assenze, ha ammesso a denti stretti di aver ricevuto telefonate e persone che pretendevano la consegna delle copie rimastegli della pubblicazione, che Bartolomei gli aveva detto invece di non dare a nessuno, e soprattutto di essere stato in pratica minacciato di non ricevere più commesse da amministrazioni pubbliche se avesse proseguito nell'assecondare le iniziative editoriali di Bartolomei: "siccome io avevo dei rapporti di lavoro a San Sepolcro con diversi enti, con la Comunità



*Montana, con il comune... mi hanno detto che per come mi ero comportato, per quello che avevo fatto stavo perdendo il lavoro, dovevo stare attento a quello che facevo...".*

La scoperta intimidazione colse nel segno: Bianconi disse cioè a Bartolomei di riprendersi la sua roba, si rifiutò di stampare "*Cotti e conditi*", e lo indirizzò ad un'altra tipografia.

Questi fatti lasciano senza parole.

Che provengano dall'*entourage* del sindaco Casini non può essere messo in dubbio per elementari ragioni di logica.

La consequenzialità tra essi e le successive pubblicazioni di Bartolomei contenenti le espressioni per le quali si è querelato Casini, e che sono state ritenute offensive dal giudice di primo grado, è poi tale che quei fatti, indubbiamente ingiusti, ed anche, più propriamente illeciti, integrerebbero quantomeno la scriminante della provocazione ai sensi del secondo comma dell'art. 599 c.p..

Nondimeno ritiene la Corte che le espressioni: "*la programmata disinformazione e l'impedita comunicazione è fattispecie gravissima di violenza privata che si consuma in danno di una collettività*", e: "*intimorire, allontanare, minacciare ritorsioni ("lascia stare quel giornale, domani potresti avere bisogno, fatti gli affari tuoi...") è atmosfera di mafia profonda*", e simili, non costituiscano affatto un gratuito ed infamante attacco alla persona del querelato, ma una valutazione, di fatti veri, che è stata espressa in modo adeguato alla loro effettiva estrema gravità, ed anche continente secondo il valore effettivo che deve essere attribuito a tali espressioni.

In particolare, è evidente che l'utilizzo del termine 'mafia' non significa affermare l'appartenenza a "Cosa Nostra", o ad un'altra organizzazione mafiosa, di Casini, o, per meglio dire, dei suoi "*collaboratori*", perché è a costoro infatti che Bartolomei addebita espressamente il boicottaggio



nell'articolo "Basta coi furbi" di "Cotti e conditi"; bensì evocare modalità di aggressione della libertà morale delle persone, come è appunto la compressione del diritto di manifestazione del pensiero che è stato commesso ai danni dell'imputato, avvicinati, per modalità e gravità, alle intimidazioni mafiose.

Il termine è del resto entrato nel linguaggio comune, e viene sovente utilizzato per definire ogni sorta di prevaricazioni nei più svariati ambiti.

Si pensi ad esempio all'uso indiscriminato del termine "cupola", allusivo al centro di comando di "Cosa Nostra", che si chiama effettivamente così, per ogni congrega dedita ad illeciti che venga alla luce, in ambito di corruzione, di illeciti sportivi etc..

La mortificazione che Bartolomei ha subito con il rastrellamento della sua prima pubblicazione, e per il clima intimidatorio instaurato nei confronti dei suoi collaboratori, è percepibile anche dal fatto che egli, senza di fatto nulla aggiungere più alle critiche già espresse ne "La Piazzata", se non dettagli, nelle due successive pubblicazioni ha ripercorso i fatti e le valutazioni già date allentando però i freni inibitori, e cominciando a parlare apertamente di "mazzi truccati", e del sindaco come di persona che deve essere allontanata dall'amministrazione così come si allontanano i "bari" dal tavolo di gioco.

Le espressioni utilizzate sono indubbiamente forti, ma è chiaro anche in questo caso che non si tratta dell'accusa di essere un effettivo "baro" al gioco, ma di una iperbole con la quale si avvicina a tale figura quella dell'amministratore che, violando il dovere di trasparenza dei suoi comportamenti, tesse sottobanco una fitta trama di interessi.

Allo stesso modo l'aver evidenziato che la radice della parola furbo è *fur* *furis*, che in latino significava ladro, non significa che Bartolomei abbia



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a question mark.



additato il sindaco come un ladro vero e proprio, ma avvertire il lettore che lo stesso disvalore accomuna in fondo il furbo al ladro, così che la furbizia nel gestire i propri interessi deve essere considerata spregevole quanto il furto.

Si tratta cioè di espressioni che scolpiscono, in modo certo forte, concetti già chiaramente sviluppati ed espressi con abbondanza di argomentazioni e, quel che più conta, di fatti incontestabili, e dunque anche le frasi in questione non possono essere considerate pretestuosamente denigratorie, o sovrabbondanti rispetto allo scopo di denuncia politica perseguito da Bartolomei, essendo viceversa del tutto conseguenti (certo nella sua personale prospettiva!), e funzionali alla economia della critica complessiva rivolta dall'imputato a Casini sulla base di specifiche circostanze, risultate tutte assolutamente vere.

Per il ricostruito contesto in cui si colloca la vicenda, come detto politica e niente affatto strumentale, ed alla luce dell'effettivo, ed effettivamente inqualificabile, boicottaggio della prima pubblicazione dell'imputato, che ne ha esasperato i toni, si deve quindi escludere che, con le espressioni indicate, Bartolomei abbia inteso rivolgere un attacco personale e gratuito alla persona di Casini, estraneo alla portata politica della sua critica.

Quanto infine al titolo "*Notizie di reato*", dell'ultima pubblicazione, alla luce di quanto emerso, e degli illeciti, provati, o comunque prospettabili con verosimile plausibilità sulla base dei fatti narrati, si deve concludere che si tratta in questo caso di termine tecnico non ultroneo, strumentale o inadeguato rispetto alla sostanza dei fatti riferiti.

Impregiudicata dunque, ovviamente, l'assoluta opinabilità dei giudizi di Bartolomei sul modo con cui Casini ha svolto il suo incarico di sindaco,



A handwritten signature or mark consisting of several overlapping, stylized lines, possibly representing the initials of the author or a specific official.

ritiene conclusivamente la Corte che la condotta dell'imputato non integra gli estremi del reato contestato, essendo scriminata dal diritto di critica politica in tal modo da lui esercitato, ed in tal senso occorre pertanto riformare la sentenza di condanna emessa in primo grado.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e 530 c.p.p.,  
in riforma della sentenza emessa in data 19 gennaio 2005 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di città di Castello, nei confronti di Bartolomei Giovanni e dallo stesso appellata, lo

ASSOLVE

dal reato a lui ascritto perché non punibile, ai sensi dell'art. 51 c.p., per aver agito nell'esercizio di un diritto.

Assegna il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

Perugia, 17 marzo 2006

IL PRESIDENTE

dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni

Il Giudice applicato estensore

dott. Paolo Barlucchi

IL CANCELLIERE C1  
(Raffaele Curcio)

CORTE APPELLO DI PERUGIA  
SEZIONE PENALE

Copia conforme all'originale

Perugia, il 28/09/2006



IL CANCELLIERE C1  
(Raffaele Curcio)

PER DIRITTI DI COPIA

ESATTI € 46,47 IN MARCHE

PER RILASCIO COPIE D. P. A. C. 66

dall'Avv. IMP. G. BARTOLONEI

CON URGENZA / ~~SENZA URGENZA~~

Perugia, 28/09/2006



IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE C1  
(Raffaele Curcio)